SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 144º — Numero 269

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 19 novembre 2003**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 17 novembre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2004. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 28 febbraio 2004 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 15 marzo 2004.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2004 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 176

Ministero delle attività produttive

DECRETO 13 ottobre 2003.

Decreto afferente la conferma della concessione ad Enel Distribuzione S.p.a. dell'attività di distribuzione di energia elettrica nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 3, già attribuita all'Enel S.p.a. con decreto del 28 dicembre 1995, e l'adeguamento della convenzione, stipulata il 28 dicembre 1995 tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e l'Enel S.p.a., alle disposizioni di legge emanate dopo tale data.

03A11472

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 30 ottobre 2003, n. **317.**

Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti la struttura organizzativa del Ministero dell'interno, a norma dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Vista la legge 6 luglio 2002, n. 137, recante delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché di enti pubblici;

Ravvisata l'esigenza di avvalersi dell'articolo 1 della citata legge n. 137 del 2002 per apportare all'organizzazione del Ministero dell'interno, disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398, i correttivi indispensabili ad assicurare una migliore funzionalità dell'azione amministrativa;

Visto il decreto legislativo 6 dicembre 2002, n. 287, recante modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente le strutture organizzative dei Ministeri;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 luglio 2003;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, le quali non hanno espresso alcuna osservazione;

Acquisito il parere della Commissione parlamentare bicamerale di cui all'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59, in data 15 ottobre 2003;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 ottobre 2003;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica;

E M A N A

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Modifica dell'articolo 14 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300

1. All'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo la lettera *d)*, è aggiunta la seguente:

«d-*bis)* organizzazione e funzionamento delle strutture centrali e periferiche dell'amministrazione, con particolare riguardo alle politiche del personale dell'amministrazione civile e alla promozione e sviluppo delle relative attività formative nonché alla gestione delle risorse strumentali e finanziarie del ministero.».

Art. 2.

Modifica dell'articolo 15 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300

1. All'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: «superiore a quattro», sono sostituite dalle seguenti: «superiore a cinque».

Art. 3.

Disposizioni finali

1. Il presente provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 2003

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PISANU, *Ministro dell'interno*

MAZZELLA, *Ministro per la funzione pubblica*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note al titolo:

— Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, reca: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

— Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137, recante: «Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché di enti pubblici.»:

«Art. 1 *(Deleghe di cui all'art. 11 della legge 15 marzo 1999, n. 59).* — 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, uno o più decreti legislativi, correttivi o modificativi di decreti legislativi già emanati, ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettere *a), b), c)* e *d),* della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni. Resta fermo quanto previsto dall'art. 28 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come modificato dall'art. 2 della presente legge.

2. Nell'attuazione della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai principi e criteri direttivi indicati negli articoli 12, 14, 17 e 18 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previo parere della Commissione di cui all'art. 5 della citata legge n. 59 del 1997, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.».

Note alle premesse:

— Si riporta il testo degli articoli 76 e 87 della Costituzione della Repubblica italiana:

«Art. 76. — L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti».

«Art. 87. — Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale. Può inviare messaggi alle Camere. Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione. Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo. Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione. Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato. Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere. Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa.».

— Si riporta il testo dell'art. 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59, recante: «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa»:

«Art. 5. — 1. È istituita una Commissione parlamentare, composta da venti senatori e venti deputati, nominati rispettivamente dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, su designazione dei gruppi parlamentari.

2. La Commissione elegge tra i propri componenti un presidente, due vicepresidenti e due segretari che insieme con il presidente formano l'ufficio di presidenza. La Commissione si riunisce per la sua prima seduta entro venti giorni dalla nomina dei suoi componenti, per l'elezione dell'ufficio di presidenza. Sino alla costituzione della Commissione, il parere, ove occorra, viene espresso dalle competenti Commissioni parlamentari.

3. Alle spese necessarie per il funzionamento della Commissione si provvede, in parti uguali, a carico dei bilanci interni di ciascuna delle due Camere.

4. La Commissione:

a) esprime i pareri previsti dalla presente legge;

b) verifica periodicamente lo stato di attuazione delle riforme previste dalla presente legge e ne riferisce ogni sei mesi alle Camere.».

— Per la rubrica del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si rinvia alle note al titolo.

— Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, reca: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.».

— Per il testo dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137, si rinvia alle note al titolo.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398, reca: «Regolamento recante l'organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno.».

— Il decreto legislativo 6 dicembre 2002, n. 287, reca: «Modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente le strutture organizzative dei Ministeri, nonché i compiti e le funzioni del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.».

Nota all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'art. 14 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (per l'argomento v. nella nota al titolo), come modificato dal decreto qui pubblicato:

«Art. 14 *(Attribuzioni)*. — 1. Al Ministero dell'interno sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di: garanzia della regolare costituzione e del funzionamento degli organi degli enti locali e funzioni statali esercitate dagli enti locali, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, difesa civile, politiche di protezione civile e prevenzione incendi, salve le specifiche competenze in materia del Presidente del Consiglio dei Ministri, tutela dei diritti civili, cittadinanza, immigrazione, asilo e soccorso pubblico.

2. Il Ministero svolge in particolare le funzioni e i compiti di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali:

a) garanzia della regolare costituzione degli organi elettivi degli enti locali e del loro funzionamento, finanza locale, servizi elettorali, vigilanza sullo stato civile e sull'anagrafe e attività di collaborazione con gli enti locali;

b) tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e coordinamento delle forze di polizia;

c) amministrazione generale e supporto dei compiti di rappresentanza generale di Governo sul territorio;

d) tutela dei diritti civili, ivi compresi quelli delle confessioni religiose, di cittadinanza, immigrazione e asilo.

d-*bis) organizzazione e funzionamento delle strutture centrali e periferiche dell'amministrazione, con particolare riguardo alle politiche del personale dell'amministrazione civile e alla promozione e sviluppo delle relative attività formative nonché alla gestione delle risorse strumentali e finanziarie del Ministero.*

3. Il Ministero svolge attraverso il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco anche gli altri compiti ad esso assegnati dalla normativa vigente.

4. Restano ferme le disposizioni della legge 1º aprile 1981, n. 121.».

Nota all'art. 2:

— Si riporta il testo dell'art. 15 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (per l'argomento v. nella nota al titolo), come modificato dal decreto qui pubblicato:

«Art. 15 *(Ordinamento)*. — 1. Il Ministero si articola in Dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5 del presente decreto. Il numero dei Dipartimenti non può essere *superiore a cinque.*

2. L'organizzazione periferica del Ministero è costituita dagli Uffici territoriali del governo di cui all'art. 11, anche con compiti di rappresentanza generale del Governo sul territorio, dalle questure e dalle strutture periferiche del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.».

03G0346

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 novembre 2003.

Scioglimento del consiglio comunale di Piadena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999 sono stati eletti il consiglio comunale di Piadena (Cremona) ed il sindaco nella persona del sig. Luigi Azzoni;

Considerato che, in data 3 ottobre 2003, il predetto amministratore è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Piadena (Cremona) è sciolto.

Dato a Roma, addì 7 novembre 2003

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Piadena (Cremona) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Luigi Azzoni.

Il citato amministratore, in data 3 ottobre 2003, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Piadena (Cremona).

Roma, 3 novembre 2003

Il Ministro dell'interno: PISANU

03A12446

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 novembre 2003.

Scioglimento del consiglio comunale di Piode.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999 sono stati eletti il consiglio comunale di Piode (Vercelli) ed il sindaco nella persona del sig. Pietro Luigi Ferraris;

Considerato che, in data 15 ottobre 2003, il predetto amministratore è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Piode (Vercelli) è sciolto.

Dato a Roma, addì 7 novembre 2003

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Piode (Vercelli) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Pietro Luigi Ferraris.

Il citato amministratore, in data 15 ottobre 2003, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Piode (Vercelli).

Roma, 3 novembre 2003

Il Ministro dell'interno: PISANU

03A12447

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 novembre 2003.

Scioglimento del consiglio comunale di San Calogero e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di San Calogero (Vibo Valentia), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi a causa della riduzione dell'organo assembleare, per impossibilità di surroga, a meno della metà dei componenti del consiglio;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di San Calogero (Vibo Valentia) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Vittorio Panzera è nominato comissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 7 novembre 2003

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di San Calogero (Vibo Valentia), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa della riduzione dell'organo assembleare a meno della metà dei componenti.

Per effetto delle dimissioni, succedutesi nel tempo, di consiglieri della lista di maggioranza nonché di quelli della lista di minoranza e dell'espressa rinuncia di alcuni candidati non eletti aventi diritto a subentrare per surroga, il consiglio comunale si è trovato nell'oggettiva impossibilità di ricostituire il proprio *plenum*.

In particolare, la composizione del consiglio comunale che, in conseguenza delle citate dimissioni, si era già ridotta ad otto membri più il sindaco, si è ulteriormente depauperata a seguito del decesso di un altro consigliere, avvenuto in data 3 ottobre 2003.

L'impossibilità di procedere alla surroga dei consiglieri, per esaurimento delle liste elettorali presenti, ha determinato l'ipotesi dissolutoria del predetto organo.

Il prefetto di Vibo Valentia, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 2545/03/Gab. del 6 ottobre 2003 la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non puo essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di San Calogero (Vibo Valentia) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Vittorio Panzera.

Roma, 3 novembre 2003

Il Ministro dell'interno: PISANU

03A12448

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 novembre 2003.

Scioglimento del consiglio comunale di Genoni e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 26 maggio 2002 sono stati eletti il consiglio comunale di Genoni (Nuoro) ed il sindaco nella persona del sig. Ignazio Soddu;

Considerato che, in data 26 settembre 2003, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Genoni (Nuoro) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Cosimo Fanelli è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 7 novembre 2003

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Genoni (Nuoro) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 26 maggio 2002, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Ignazio Soddu.

Il citato amministratore, in data 26 settembre 2003, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Nuoro ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 565/13.1.Gab. del 17 ottobre 2003, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Genoni (Nuoro) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Cosimo Fanelli.

Roma, 3 novembre 2003

Il Ministro dell'interno: PISANU

03A12449

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 novembre 2003.

Scioglimento del consiglio comunale di Putignano e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Putignano (Bari), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, è composto dal sindaco e da venti membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni presentate da dodici consiglieri, con atto unico nel corso della seduta del consiglio comunale del 30 settembre 2003, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Putignano (Bari) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Luigi Varratta è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 7 novembre 2003

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Putignano (Bari), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 2003, composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da oltre la metà del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate da dodici consiglieri con atto unico nel corso della seduta del consiglio comunale tenutasi il 30 settembre 2003, assunte al protocollo dell'ente in pari data, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Bari ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 301/13.2/EE.LL. del 1° ottobre 2003, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Putignano (Bari) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Luigi Varratta.

Roma, 3 novembre 2003

Il Ministro dell'interno: PISANU

03A12450

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER L'INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE

DECRETO 14 ottobre 2003.

Disciplina delle procedure e modalità di funzionamento del Fondo per il finanziamento dei progetti di innovazione tecnologica nelle pubbliche anmministrazioni e nel Paese, istituito dall'art. 26, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

IL MINISTRO PER L'INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE

Visto il comma 1 dell'art. 26 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

Visto il comma 7 dell'art. 29 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come modificato dall'art. 27, comma 10, lettera *b)*, della legge 16 gennaio 2003, n. 3;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 agosto 2001, recante delega di funzioni nelle materie della innovazione tecnologica e dello sviluppo della società dell'informazione al Ministro senza portafoglio, dott. Lucio Stanca;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2002 recante delega di funzioni in materia di funzione pubblica al Ministro senza portafoglio avvocato Luigi Mazzella;

Ritenuta la necessità di disciplinare procedure e modalità del funzionamento del Fondo per il finanziamento dei progetti di innovazione tecnologica nelle pubbliche amministrazioni e nel Paese, di cui all'art. 26 della legge n. 289/2002;

Di concerto con il Ministro per la funzione pubblica ed il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

Premessa

1. Il presente decreto disciplina procedure e modalità di funzionamento del Fondo per il finanziamento dei progetti di innovazione tecnologica nelle pubbliche anmministrazioni e nel Paese, istituito dall'art. 26, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, d'ora in avanti indicato come «Fondo».

Art. 2.

Progetti finanziabili

1. Sono finanziabili i progetti ad alto contenuto innovativo ed elevata valenza strategica. I progetti devono essere idonei a promuovere, anche alternativamente: l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa; lo sviluppo sociale, culturale ed economico del Paese attraverso la diffusione dell'uso degli strumenti digitali e della cultura informatica; l'innovazione tecnologica nelle piccole e medie imprese; l'interoperabilità e la cooperazione applicativa tra pubbliche amministrazioni; l'accessibilità da parte dei disabili agli strumenti informatici e telematici.

2. Sono finanziabili dal Fondo anche progetti finalizzati all'estensione o al completamento di progetti esistenti.

3. I finanziamenti sono concessi per un importo pari al valore intero o parziale del progetto.

Art. 3.

Coordinatore

1. Le pubbliche amministrazioni possono presentare progetti anche congiuntamente; in tal caso una delle amministrazioni svolge il ruolo di coordinatore dell'aggregazione.

Art. 4.

Gruppo di lavoro per l'istruttoria e la valutazione

1. Per l'istruttoria e la valutazione dei progetti è istituito un Gruppo di lavoro composto di quattro membri, dotati di adeguata esperienza e qualificazione professionale. Il coordinatore ed un membro sono designati dal Ministro per l'innovazione e le tecnologie; gli altri due membri sono designati rispettivamente dal Ministro per la funzione pubblica e dal Ministro dell'economia e delle finanze.

2. Il Gruppo di lavoro ha sede presso le strutture di cui si avvale il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, che svolgono le funzioni di segreteria tecnica: esso opera con autonomia di giudizio, in applicazione dei criteri fissati dalla legge e dal presente decreto e tenute presenti le linee strategiche, la pianificazione e le aree di intervento dell'innovazione tecnologica nelle pubbliche amministrazioni definite dal Ministro per l'innovazione e le tecnologie.

3. Il Gruppo di lavoro può specificare ulteriori criteri di valutazione adottati con apposita delibera, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 2, comma 1.

4. Ai membri del Gruppo di lavoro non spettano compensi per l'incarico conferito, salvo il rimborso ai non residenti nel comune di Roma delle spese di viaggio e di soggiorno eventualmente sostenute.

Art. 5.

Procedimento

1. I progetti sono presentati al Gruppo di lavoro corredati di studio di fattibilità, analisi dei costi, indicazione della cifra richiesta, impegno a reperire i fondi necessari per la quota residua in caso di richiesta di finanziamento parziale, nonché di ogni altra utile documentazione.

2. Il Gruppo di lavoro può richiedere ai proponenti chiarimenti e documentazioni sui progetti e può suggerire modifiche e accorpamenti dei progetti presentati.

3. A conclusione dell'esame, il Gruppo di lavoro trasmette gli atti, accompagnandoli con una relazione istruttoria e di valutazione ed una proposta di finanziamento, al Ministro per l'innovazione e le tecnologie, che può richiedere modifiche, accorpamenti o variazioni della quota da finanziare dei progetti.

Art. 6.

Approvazione

1. I progetti sono approvati con decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica ed il Ministro dell'economia e delle finanze; il decreto determina l'entità e le modalità di erogazione del finanziamento.

2. In caso di finanziamento parziale, l'erogazione è subordinata all'impegno assunto dai soggetti proponenti a reperire i fondi necessari al finanziamento della quota residua.

3. I fondi assegnati a ciascun progetto sono erogati in più soluzioni mediante un'anticipazione ed ulteriori pagamenti sulla base dello stato di avanzamento del progetto.

Art. 7.

Controlli

1. Il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie vigila sulla esecuzione dei progetti; a tal fine può chiedere relazioni ed effettuare ispezioni. Entro sei mesi, elevati a nove mesi ove sia esperita gara europea, dalla concessione del contributo hanno inizio i lavori, che sono ultimati nei successivi due anni. In caso di ritardi nella esecuzione o di difformità rispetto al progetto presentato, il soggetto realizzatore è tenuto a restituire le somme ricevute.

Art. 8.

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente decreto si provvede mediante utilizzo delle disponibilità nell'ambito del fondo di cui all'art. 26, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Esso entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione.

Roma, 14 ottobre 2003.

Il Ministro per l'innovazione e le tecnologie
STANCA

Il Ministro per la funzione pubblica
MAZZELLA

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 6 novembre 2003
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 12, foglio n. 256

03A12455

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 28 ottobre 2003.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Tamiflu (oseltamivir)», autorizzata con procedura centralizzata europea. (Decreto n. C/252/2003).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale Tamiflu (oseltamivir), autorizzata con procedura centralizzata europea ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:
EU/1/02/222/001 75 mg 10 capsule rigide in blister uso orale;
EU/1/02/222/002 12 mg/ml polvere per sospensione orale 1 flacone 30 g uso orale.
Titolare A.I.C.: Roche Registration Ltd.

IL DIRETTORE GENERALE
DEI FARMACI E DEI DISPOSITIVI MEDICI

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993, e le successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44;

Vista la legge 3 agosto 2001, n. 317;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 marzo 2003, n. 129, recante il regolamento di organizzazione del Ministero della salute;

Vista la decisione della Commissione europea del 20 giugno 2002 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Tamiflu oseltamivir»;

Visto l'art. 3 della direttiva 65/65 modificata dalla direttiva 93/39 CEE;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, con particolare riferimento all'art. 7;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996 secondo il quale le specialità medicinali autorizzate ai sensi del regolamento CEE n. 2309/93 sono cedute dal titolare dell'autorizzazione al Servizio sanitario nazionale ad un prezzo contrattato con il Ministero della sanità, su conforme parere della Commissione unica del farmaco, secondo i criteri stabiliti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289;

Vista la delibera CIPE del 1º febbraio 2001;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale «Tamiflu oseltamivir» alfa debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Visto il parere della Commissione unica del farmaco nella seduta del 9/10 settembre 2003;

Decreta:

Art. 1.

Alla specialità medicinale TAMIFLU OSELTAMIVIR, nelle confezioni indicate viene attribuito il seguente numero di identificazione nazionale:

75 mg 10 capsule rigide in blister uso orale - n. 035943012 (in base 10) - 128WM4 (in base 32);

2 mg/ml polvere per sospensione orale 1 flacone 30 g uso orale - n. 035943024 (in base 10) - 128WMJ (in base 32).

Art. 2.

La specialità medicinale «Tamiflu oseltamivir» è classificata come segue:

75 mg 10 capsule rigide in blister uso orale - n. 035943012 (in base 10) - 128WM4 (in base 32);

classe «C»;

2 mg/ml polvere per sospensione orale 1 flacone 30 g uso orale - n. 035943024 (in base 10) - 128WMJ (in base 32);

classe «C».

Art. 3.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità, praticato nei Paesi in cui viene commercializzata, e di trasmettere trimestralmente al Ministero della salute i dati di vendita.

Art. 4.

Gli interessati possono richiedere notizie sulla decisione della Commissione delle Comunità europee relativa alla specialità di cui al presente decreto al Ministero della salute - Dipartimento dell'innovazione - Direzione generale dei farmaci e dei dispositivi medici.

Art. 5.

Il presente decreto ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificato alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale.

Roma, 28 ottobre 2003

Il direttore generale: MARTINI

03A12385

DECRETO 28 ottobre 2003.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Inductos (dibotermina alfa)», autorizzata con procedura centralizzata europea. (Decreto n. C/253/2003).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale Inductos (dibotermina alfa), autorizzata con procedura centralizzata europea ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/02/226/001 12 mg kit per impianto periosseo 1,5 mg/ml dopo ricostruzione 1 flaconcino + 1 flaconcino.

Titolare A.I.C.: Wyeth Europa Ltd.

IL DIRETTORE GENERALE
DEI FARMACI E DEI DISPOSITIVI MEDICI

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993, e le successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44;

Vista la legge 3 agosto 2001, n. 317;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 marzo 2003, n. 129, recante il regolamento di organizzazione del Ministero della salute;

Vista la decisione della Commissione europea del 9 settembre 2002 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Inductos dibotermina alfa»;

Visto l'art. 3 della direttiva 65/65 modificata dalla direttiva 93/39 CEE;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, con particolare riferimento all'art. 7;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996 secondo il quale le specialità medicinali autorizzate ai sensi del regolamento CEE n. 2309/93 sono cedute dal titolare dell'autorizzazione al Servizio sanitario nazionale ad un prezzo contrattato con il Ministero della sanità, su conforme parere della Commissione unica del farmaco, secondo i criteri stabiliti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale «Inductos dibotermina alfa» debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Visto il parere della Commissione unica del farmaco nella seduta del 15/16 luglio 2003;

Decreta:

Art. 1.

Alla specialità medicinale INDUCTOS DIBOTERMINA ALFA nelle confezioni indicate viene attribuito il seguente numero di identificazione nazionale:

12 mg kit per impianto periosseo 1,5 mg/ml dopo ricostruzione 1 flaconcino + 1 flaconcino - n. 035913019/E (in base 10) - 12729V (in base 32).

Art. 2.

La specialità medicinale «Inductos dibotermina alfa» è classificata come segue:

12 mg kit per impianto periosseo 1,5 mg/ml dopo ricostruzione 1 flaconcino + 1 flaconcino - n. 035913019/E (in base 10) - 12729V (in base 32);

classe «C».

Art. 3.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità, praticato nei Paesi in cui viene commercializzata, e di trasmettere trimestralmente al Ministero della salute i dati di vendita.

Art. 4.

Gli interessati possono richiedere notizie sulla decisione della Commissione delle Comunità europee relativa alla specialità di cui al presente decreto al Ministero della salute - Dipartimento dell'innovazione - Direzione generale dei farmaci e dei dispositivi medici.

Art. 5.

Il presente decreto ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificato alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale.

Roma, 28 ottobre 2003

Il direttore generale: MARTINI

03A12386

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 3 novembre 2003.

Modificazioni al decreto 30 maggio 2003, recante la ripartizione del Fondo per gli interventi agevolativi alle imprese di cui all'art. 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo» ed in particolare l'art. 52 che ha previsto che le autorizzazioni legislative di spesa ed i rifinanziamenti concernenti gli interventi alle imprese gestiti dal Ministero delle attività produttive, affluiscono ad un apposito Fondo per gli interventi agevolativi alle imprese da ripartire tra i vari interventi con decreto del Ministro delle attività produttive previo parere delle Commissioni parlamentari competenti;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 290, concernente «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003 e bilancio pluriennale per il triennio 2003-2005»;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive del 30 maggio 2003 con il quale si è provveduto alla ripartizione del Fondo per gli interventi agevolativi alle imprese di cui all'art. 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, per il triennio 2003-2005;

Considerato che per gli interventi per lo sviluppo del commercio elettronico di cui all'art. 103, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è stato previsto per il triennio 2003-2005 l'importo di € 41.316.552 e che sulla base di detto importo, in considerazione dell'elevato numero di domande che sono state presentate a seguito del bando emanato in data 10 dicembre 2002, l'agevolazione concedibile sarebbe pari al 13,8% dell'investimento a fronte di una previsione iniziale del 50 oppure del 60% (in funzione che si tratti di progetti presentati da imprese singole ovvero da aggregazioni di imprese);

Ritenuto che con una percentuale di agevolazione così bassa molti investimenti non saranno realizzati per cui non verrebbe raggiunto l'obiettivo prefissato, con un mancato utilizzo a consuntivo delle risorse;

Considerato che sulla base di verifiche fatte con le organizzazioni di categoria è emerso che con una percentuale di agevolazione dell'ordine del 25% la quasi totalità dei progetti sarà realizzata e che per raggiungere tale obiettivo è necessario incrementare le risorse destinate all'intervento di € 57.800.000;

Considerato che l'importo in questione può essere recuperato operando compensazioni con gli stanziamenti di altri strumenti agevolativi previsti nel fondo unico per gli incentivi alle imprese per l'anno 2004 con la modifica dell'allegato del decreto ministeriale 30 maggio 2003;

Sentite le Commissioni parlamentari competenti;

Decreta:

Art. 1.

Gli stanziamenti previsti per l'anno 2004 dall'allegato del decreto ministeriale 30 maggio 2003 relativi agli interventi sottoriportati sono così modificati:

Importi in euro

INTERVENTO	ANNO 2004
Cofinanziamento programmi regionali commercio e turismo: legge n. 266/1997	36.791.380
Cofinanziamento dei sistemi turistici locali per i progetti di sviluppo che prestino ambiti interregionali e sovraregionali: art. 5, legge 29 marzo 2001, n. 135	36.791.380
Legge n. 266/1997, art. 14, Aree di degrado urbano	39.856.690
Interventi per lo sviluppo delle attività di commercio elettronico. Art. 103, comma 5, legge finanziaria 2001	57.500.000

Art. 2.

Il decreto viene comunicato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 novembre 2003

Il Ministro: MARZANO

03A12298

DECRETO 3 novembre 2003.

Consegna definitiva relativa alla realizzazione nucleo industriale di Palomonte - Costruzione svincolo sul raccordo autostradale Sicignano degli Alburni - Potenza con la bretella di collegamento per l'area industriale di Palomonte e realizzazione impianto di illuminazione.

IL COMMISSARIO *AD ACTA*
ex art. 86, legge n. 289/2002

Vista la legge del 19 dicembre 1992, n. 488, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge del 22 ottobre 1992, n. 415, con cui è stata, fra l'altro, disposta la soppressione del Dipartimento per il Mezzogiorno e dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno;

Visto l'art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 96 del 3 aprile 1993, che trasferisce, in particolare, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato le funzioni relative alla ricostruzione dei territori della Campania e della Basilicata colpiti dagli eventi sismici del 1980/1981, per la parte relativa alle attività produttive;

Visto il decreto in data 31 maggio 1993 del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ed in particolare l'art. 1, relativo al trasferimento delle funzioni e delle competenze di cui agli articoli 27 e 39 del testo unico approvato con decreto legislativo del 30 marzo 1990, n. 76, svolte dalla Gestione separata terremoto costituita presso la soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno ai sensi dell'art. 13 della legge del 10 febbraio 1989, n. 48;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 22 giugno 1993, con il quale è stata individuata la Direzione generale della produzione industriale quale ufficio del Ministero competente per l'esercizio delle funzioni trasferite ai sensi del citato art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 96/1993;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 220 del 28 marzo 1997 con il quale è stato approvato il regolamento recante norme sulla riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed è stata individuata, all'art. 7, la Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese per le competenze relative alle zone colpite dagli eventi sismici di cui al decreto legislativo n. 96 del 3 aprile 1993;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che istituisce il Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto ministeriale del 21 luglio 2000 di riorganizzazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del M.I.C.A. che attribuisce all'ufficio B5 della D.G.C.I.I., il completamento degli interventi nelle aree terremotate;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive;

Vista la legge n. 289 del 27 dicembre 2002 che, all'art. 86 (Interventi per la ricostruzione nei comuni colpiti da eventi sismici di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219), prevede la nomina di un commissario *ad acta* al fine della definitiva chiusura degli interventi infrastrutturali di cui all'art. 32 della legge n. 219/1981;

Visto il decreto del 21 febbraio 2003 del Ministro delle attività produttive di nomina del sottoscritto quale commissario *ad acta* registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 2003 — ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 1 Attività produttive, foglio 265 — e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 120 del 26 maggio 2003;

Visto che, ai sensi del comma 1 del citato art. 86 della legge n. 289/2002, il commissario *ad acta* deve provvedere, tra l'altro, alla consegna definitiva delle opere collaudate agli enti destinatari preposti alla relativa gestione;

Vista la situazione delle opere collaudate e non consegnate definitivamente agli enti destinatari, nonché lo stato delle relative procedure espropriative;

Vista la Convenzione in data 14 settembre 1982, intercorsa tra il Ministro designato, concedente, ed il consorzio CO.IN.PA., concessionario, con la quale sono state disciplinate le modalità e fissati i compensi per la progettazione e la realizzazione delle opere di infrastrutturazione del nucleo industriale di Palomonte;

Visto il decreto del Ministro Segretario di Stato del 29 novembre 1982 con il quale è stato approvato con prescrizioni il progetto di massima del nucleo industriale di Palomonte;

Visto il decreto del Ministro Segretario di Stato del 16 marzo 1983 con il quale è stato approvato, in linea tecnica e con prescrizioni, il progetto esecutivo, ai soli fini della individuazione delle aree da urbanizzare;

Visto il decreto del Ministro per il coordinamento della protezione civile dell'8 gennaio 1986, con il quale è stato approvato, in linea tecnica e con prescrizioni, il progetto esecutivo adeguato alle prescrizioni impartite dal Ministro designato con il provvedimento sopra citato;

Visto il decreto del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 7 aprile 1986 con il quale è stato approvato il progetto di massima riguardante la realizzazione della strada di collegamento del nucleo industriale di Palomonte con lo svincolo di Sicignano sulla autostrada Salerno-Reggio Calabria;

Visto l'atto aggiuntivo stipulato in data 29 maggio 1986 tra il capo dell'ufficio speciale ed il concessionario con il quale si è provveduto ad adeguare i contenuti della Convenzione del 14 settembre 1982;

Visto il decreto del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 21 luglio 1986 con il quale è stato approvato in linea definitiva, il progetto esecutivo dell'area industriale di Palomonte e della strada di collegamento del nucleo industriale con lo svincolo di Sicignano sulla autostrada Salerno-Reggio Calabria;

Visto il decreto del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 16 febbraio 1987 con il quale è stato approvato il progetto esecutivo relativo all'innesto della viabilità di progetto sulla s.s. Basentana;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 504/CO del 4 luglio 1988, con il quale è stato approvato il progetto di variante n. 1;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 636/32/CO del 30 giugno 1989, con il quale è stato approvato il progetto di variante n. 2;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 649/32/CO del 30 giugno 1989, con il quale è stato approvato il progetto di variante n. 3;

Visto il decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 18/GST/MICA del 4 febbraio 1994, con il quale è stata approvata la perizia di variante tecnica e suppletiva n. 4/*bis*;

Visto il decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 185/GST/MICA del 27 novembre 1996 con il quale è stata approvata la perizia di variante tecnica n. 5;

Visto che in data 10 settembre 1997 è stato stipulato tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed il consorzio CO.IN.PA. l'atto di transazione con il quale sono state definite, relativamente al progetto in argomento, sia la controversia già assoggettata a giudizio di un collegio arbitrale con lodo emesso ma impugnato da entrambe le parti, in data 21, 22 e 23 marzo 1995, sia quella dedotta con le riserve iscritte nei documenti contabili e con domande diverse;

Visto il decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 185/GST/MICA del 6 luglio 1998 con il quale è stato approvato, acquisito il parere favorevole dell'Avvocatura generale dello Stato espresso in data 22 maggio 1998, il citato atto di transazione sottoscritto in data 10 settembre 1997;

Visto il verbale in data 31 marzo 1992 con il quale l'ANAS - Compartimento per la viabilità della Basilicata ha preso in consegna provvisoriamente le opere eseguite per la realizzazione dello svincolo sul raccordo autostradale di Sicignano degli Alburni - Potenza di collegamento con la bretella per il nucleo industriale di Palomonte;

Visto il verbale sottoscritto in data 19 giugno 1998 con il quale l'ANAS - Compartimento per la viabilità della Basilicata ha preso in consegna provvisoriamente l'impianto di illuminazione realizzato in corrispondenza dello svincolo del raccordo autostradale Sicignano degli Alburni - Potenza, costituito dalla rete interrata per l'alimentazione di n. 30 pali di illuminazione;

Vista la relazione e certificato di collaudo redatto dalla commissione di collaudo in data 10 aprile 2000 approvato con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 29/B5/MICA del 23 febbraio 2001;

Considerato che la procedura espropriativa risulta terminata con atto del 6 luglio 2001;

Considerato che lo svincolo in argomento, sul quale sono stati eseguiti gli interventi, risultava già classificato statale;

Vista la propria comunicazione n. 305 del 6 ottobre 2003 effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge n. 241 del 7 agosto 1990, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la nota n. 18862 del 30 ottobre 2003 dell'ANAS - Compartimento per la viabilità della Basilicata;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 86 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, stanti l'intervenuta approvazione del collaudo tecnico-amministrativo e l'avvenuto completamento delle procedure espropriative di cui in premessa, è consegnato definitivamente all'ANAS - Compartimento per la viabilità della Basilicata, lo svincolo sul raccordo autostradale di Sicignano degli Alburni - Potenza di collegamento con la bretella per il nucleo industriale di Palomonte.

Art. 2.

È, altresì, consegnato definitivamente all'ANAS - Compartimento per la viabilità della Basilicata, l'impianto di illuminazione ubicato sullo svincolo di cui all'art. 1, costituito dalla rete elettrica interrata per l'alimentazione di n. 30 pali d'illuminazione.

Art. 3.

L'ANAS - Compartimento per la viabilità della Basilicata, provvederà, a sua cura e spese, a volturare a proprio nome l'intestazione dei suoli, effettuata dal concessionario, secondo direttive, nei confronti delle amministrazioni statali succedutesi e designate all'attuazione degli interventi ex articoli 21 e 32, legge n. 219/1981.

Art. 4.

L'ANAS - Compartimento per la viabilità della Basilicata, provvederà, altresì, a subentrare ovvero volturare a proprio nome tutte le eventuali concessioni, servitù, contratti di fornitura di servizi, inerenti il progetto.

Art. 5.

Resta fermo quant'altro riportato nei precedenti verbali di consegna provvisoria del 31 marzo 1992 e del 19 giugno 1998 e non modificati dal presente decreto.

Art. 6.

Il presente decreto viene notificato al Ministero delle attività produttive e, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, all'ente destinatario delle opere.

Art. 7.

Il presente decreto viene trasmesso per l'annotazione agli uffici di controllo.

Roma, 3 novembre 2003

Il commissario ad acta: D'AMBROSIO

03A12439

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 8 agosto 2003.

Criteri e modalità per la costituzione ed il riconoscimento degli organismi interprofessionali.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 62, con il quale è stato approvato il codice civile ed, in particolare, gli articoli 14 e seguenti;

Visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ed, in particolare, gli articoli 19, 20, 21 e 22;

Visto il regolamento (CE) n. 961/99 della Commissione, del 6 maggio 1999, che stabilisce le modalità di applicazione all'estensione delle regole fissate dalle organizzazioni dei produttori ortofrutticoli;

Visto il regolamento (CEE) n. 2077/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo alle organizzazioni e agli accordi interprofessionali nel settore del tabacco;

Visto il regolamento (CE) n. 86/93 della Commissione, del 19 gennaio 1993, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2077/92 del Consiglio, relativo alle organizzazioni e agli accordi interprofessionali nel settore del tabacco;

Visto il regolamento (CE) n. 1513/01 del Consiglio, del 23 luglio 2001, che modifica il regolamento (CEE) n. 136/66 e il regolamento (CE) n. 1638/98, in ordine alla proroga del regime di aiuto e alla strategia della qualità dell'olio di oliva ed, in particolare, l'art. 4-*bis*;

Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 104/00 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura ed, in particolare, gli articoli 13, 14, 15 e 16;

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, che detta disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole ed, in particolare, l'art. 12;

Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, relativo all'orientamento ed alla modernizzazione del settore agricolo ed, in particolare, l'art. 25;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, con il quale è stato approvato il regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;

Ritenuta la necessità di provvedere a definire i compiti degli organismi interprofessionali, nonché requisiti e criteri per il loro riconoscimento;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome in data 24 luglio 2003;

Decreta:

Art. 1.

Individuazione degli organismi che possono comporre le O.I.

1. Possono partecipare alla composizione di organizzazioni interprofessionali, di seguito denominate O.I., in conformità con l'art. 12 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, come modificato dall'art. 25 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, gli organismi maggiormente rappresentativi a livello nazionale nei settori della produzione, della trasformazione e del commercio dei prodotti agricoli, come sotto elencati:

a) Organizzazioni professionali degli imprenditori agricoli;

b) Organizzazioni nazionali del settore della trasformazione dei prodotti agricoli;

c) Organizzazioni nazionali del commercio;

d) Associazioni nazionali delle cooperative;

e) Unioni nazionali riconosciute delle organizzazioni dei produttori agricoli.

2. Gli organismi indicati al comma 1 sono considerati rappresentativi a livello nazionale quando sono in possesso dello specifico riconoscimento della pubblica amministrazione o quando sono presenti, direttamente o tramite organismi rappresentanti, nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

Art. 2.

Riconoscimento delle O.I.

1. Ai fini del riconoscimento di cui all'art. 1, le O.I. non devono svolgere direttamente attività relative alla produzione, al commercio ed alla trasformazione del prodotto agricolo.

2. La domanda di riconoscimento deve essere presentata al Ministero delle politiche agricole e forestali, Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore - Ufficio QTC IV, dal legale rappresentante dell'O.I., con allegata la seguente documentazione:

a) atto costitutivo, statuto e attestazione del riconoscimento ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 361/2000;

b) relazione sull'operatività dell'organismo;

c) delibera del consiglio di amministrazione con la quale viene dato mandato al legale rappresentante di procedere alla formalizzazione degli atti necessari ad ottenere il riconoscimento;

d) documenti relativi alla rappresentatività di ciascun organismo costituente l'O.I.

3. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, espletata l'istruttoria, ed acquisito il parere del Ministero delle attività produttive, notifica la domanda di riconoscimento alla commissione dell'U.E., ove previsto dalla normativa, e decide, salvo parere contrario della predetta Commissione, entro tre mesi in merito al riconoscimento. Qualora, entro tale termine, non pervenga il parere della Commissione U.E., laddove previsto, potrà essere concesso un riconoscimento provvisorio.

4. Il Ministero delle politiche agricole e forestali informa le regioni e le province autonome del pervenimento della domanda e successivamente dà comunicazione alle stesse dell'avvenuto riconoscimento.

5. Il Ministero delle politiche agricole e forestali predispone apposito elenco delle organizzazioni interprofessionali riconosciute.

Art. 3.

Nomina degli amministratori

1. Ciascun organismo, di cui al precedente art. 1, comma 1, può partecipare all'O.I. e, al momento dell'adesione, ha il diritto di nominare un proprio rappresentante nel consiglio di amministrazione. All'interno di tutti gli organi decisionali devono essere rappresentate tutte le fasi della filiera che compongono l'O.I., prevedendo regole che consentano una equilibrata rappresentanza negli stessi delle tre componenti essenziali della filiera, produzione, trasformazione e commercializzazione. Qualora il rappresentante nel consiglio di amministrazione non sia il presidente dell'organismo aderente, questi deve possedere pieni poteri per rappresentare l'organismo di appartenenza e per operare nell'ambito di quanto previsto dallo statuto dell'O.I.

Art. 4.

Controlli e revoca

1. Il Ministero delle politiche agricole e forestali esercita il controllo sulle O.I. ad intervalli regolari ed almeno una volta ogni due anni, per verificare la permanenza, in capo alle O.I., dei requisiti richiesti per il riconoscimento. I predetti controlli saranno esercitati tramite l'acquisizione di dati inerenti l'attività dell'O.I., anche su base informatica, nonché con controlli in loco.

2. Il Ministero delle politiche agricole e forestali procede, previa diffida, alla revoca del riconoscimento, nei seguenti casi:

a) perdita di uno o più requisiti previsti per il riconoscimento;

b) gravi infrazioni delle norme vigenti e statutarie;

c) irregolarità gravi che impediscono il conseguimento delle attività di cui all'art. 12 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, come modificato dall'art. 25 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;

d) inosservanza dell'obbligo di notifica al Ministero, degli accordi, decisioni e pratiche concordate, per il necessario inoltro alla Commissione europea.

3. Il provvedimento di revoca è comunicato al Ministero delle attività produttive, alla Commissione UE ed alle regioni e province autonome.

Art. 5.

Condizioni per l'estensione

1. Può essere chiesta l'estensione di regole, adottate dall'O.I., a condizione che riguardino i seguenti aspetti:

a) regole di produzione più restrittive della normativa comunitaria e nazionale in materia (ivi comprese quelle di tutela ambientale e benessere animale);

b) elaborazione di contratti tipo compatibili con la normativa comunitaria;

c) regole di commercializzazione;

d) azioni di promozione e valorizzazione della produzione;

e) azioni di tutela della agricoltura biologica.

2. Le regole indicate al comma 1, e le relative modalità, per essere dichiarate estensibili, devono essere conformi ai regolamenti comunitari di settore e non debbono arrecare pregiudizio agli altri operatori nazionali e comunitari.

3. La richiesta di estensione è adottata con il voto favorevole di almeno l'85% degli associati interessati al prodotto.

4. La richiesta di estensione deve essere presentata al Ministero delle politiche agricole e forestali, Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore - Ufficio QTC IV, dal legale rappresentante dell'O.I., con allegata la delibera di richiesta di estensione e i documenti comprovanti l'esistenza delle condizioni di cui al comma 2.

5. Con decreto ministeriale, sentito il Ministero delle attività produttive, sono stabiliti i criteri necessari ad accertare che l'O.I., che chiede l'estensione delle regole di cui al comma 1, controlli effettivamente il 75% della produzione o del commercio o della trasformazione del prodotto interessato.

6. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, verificata l'esistenza delle condizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, rende obbligatorie, con proprio decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, le regole adottate dall'O.I. Nel provvedimento di approvazione vengono riportate le specifiche delle regole rese obbligatorie ed il periodo di validità dell'obbligo.

7. Nel caso di estensione delle regole per uno o più prodotti e qualora una o più azioni di cui all'art. 5, comma 1, svolte da un'O.I. riconosciuta siano di interesse economico generale per gli operatori, il Ministero per le politiche agricole e forestali può stabilire, con apposito decreto, che gli operatori individuali o le associazioni non aderenti all'organizzazione che fruiscono di dette azioni siano tenuti a corrispondere all'O.I., che ne fa richiesta, tutti o parte dei contributi finanziari versati dagli aderenti, nei limiti in cui siano destinati a coprire le spese direttamente conseguenti all'esecuzione delle azioni in questione.

8. Le regole rese obbligatorie sono comunicate alla Commissione U.E.

Il presente decreto è inviato all'organo di controllo ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* italiana.

Roma, 8 agosto 2003

Il Ministro delle politiche agricole e forestali
ALEMANNO

Il Ministro delle attività produttive
MARZANO

03A12199

DECRETO 28 ottobre 2003.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Colline Salernitane» riferita all'olio extravergine di oliva.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visti i decreti 25 marzo 2002, 10 luglio 2002, 19 novembre 2002, 11 marzo 2003 e 19 giugno 2003, con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» con decreto 23 aprile 1999, è stata prorogata fino al 25 novembre 2003;

Considerato che la regione Campania con nota del 1° agosto 2002, tenendo conto delle indicazioni pervenute dal Consorzio di tutela dell'olio extravergine di oliva «Colline Salernitane», ha rinnovato la designazione quale organismo di controllo e certificazione «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare»;

Considerato che con nota del 15 novembre 2002, il Comitato di gestione costituito da tutte le associazioni olivicole della provincia di Salerno (Co.Ge.As.Ol.Sa.), ad unanimità ha deciso di segnalare quale organismo di controllo e certificazione della denominazione di origine protetta riferita all'olio extravergine di oliva «Colline Salernitane», «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.» in sostituzione di «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare»;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Colline Salernitane» riferita all'olio extravergine di oliva;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 23 aprile 1999;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare», con sede in Napoli, via G. Porzio - Centro direzionale Isola G/1 con decreto 23 aprile 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Colline Salernitane» riferita all'olio extravergine di oliva, registrata con il regolamento della Commissione CE n. 1065/97 del 12 giugno 1997, già prorogata con decreti 25 marzo 2002, 10 luglio 2002, 19 novembre 2002, 11 marzo 2003 e 19 giugno 2003, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 25 novembre 2003.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 23 aprile 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 ottobre 2003

Il direttore generale: ABATE

03A12230

DECRETO 28 ottobre 2003.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Dauno» riferita all'olio extravergine di oliva.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visti i decreti 25 marzo 2002, 10 luglio 2002, 19 novembre 2002, 11 marzo 2003 e 19 giugno 2003, con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.» con decreto 23 aprile 1999, è stata prorogata fino al 24 novembre 2003;

Considerato che il Consorzio per la tutela e la valorizzazione dell'olio extravergine d'oliva a denominazione d'origine protetta «Dauno», con nota del 25 marzo 2002 ha comunicato di aver deliberato il rinnovo della indicazione di «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.», con sede in Roma, via Montebello n. 8, quale organismo di controllo e di certificazione ai sensi del citato art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92;

Considerato che il predetto organismo di controllo «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.», ha predisposto il piano dei controlli per la denominazione di origine protetta «Dauno» riferita all'olio extravergine di oliva, adottando lo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 12 aprile 2002, protocollo n. 61921;

Considerato che il Gruppo tecnico di valutazione organismi privati DOP-IGP non ha ancora potuto esaminare il predetto piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta «Dauno» riferita all'olio extravergine di oliva;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Dauno» riferita all'olio extravergine di oliva, anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo;

Considerata la necessità di consentire al Gruppo tecnico di valutazione organismi privati DOP-IGP di esaminare il predetto piano dei controlli;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.», con sede in Roma, via Montebello n. 8 con decreto 23 aprile 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Dauno» riferita all'olio extravergine di oliva registrata con il regolamento della Commissione CE n. 2325/97 del 14 novembre 1997, già prorogata con decreti 25 marzo 2002, 10 luglio 2002, 19 novembre 2002, 11 marzo 2003 e 19 giugno 2003, è ulteriormente prorogata fino al rinnovo dell'autorizzazione al predetto organismo di controllo che avverrà con apposito decreto ministeriale.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 23 aprile 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 ottobre 2003

Il direttore generale: ABATE

03A12231

DECRETO 10 novembre 2003.

Deroga, per la sola campagna vitivinicola 2003/2004, al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Amarone della Valpolicella» e «Recioto della Valpolicella».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1968 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Valpolicella» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione, e successive modifiche;

Vista la domanda presentata dal Consorzio per la tutela dei vini a denominazione di origine controllata «Valpolicella e Recioto della Valpolicella», in data 3 settembre 2003, intesa ad ottenere la deroga all'art. 5, comma 9, del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Valpolicella» annesso al decreto ministeriale 12 marzo 2003, per la sola campagna vitivinicola 2003/2004;

Visto, sulla sopracitata richiesta di deroga, il parere favorevole della regione Veneto;

Considerato che il mercato dei vini richiede la vinificazione delle uve destinate all'appassimento quando le stesse presentino un titolo alcolometrico compreso tra 14,00 %vol e 16,00 % vol, gradazioni che si raggiungono dopo circa novanta giorni di appassimento delle uve;

Viste le particolari condizioni climatiche verificatisi nel 2003 che hanno portato ad anticipare le operazioni di raccolta delle uve;

Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla deroga all'art. 5, comma 9, del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Valpolicella» annesso al decreto ministeriale 12 marzo 2003, per la sola campagna vitivinicola 2003/2004;

Decreta:

Articolo unico

Per la sola campagna vitivinicola 2003/2004, le uve messe ad appassire per ottenere i vini «Amarone della Valpolicella» e «Recioto della Valpolicella» possono essere vinificate a partire dal 1° dicembre 2003.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 10 novembre 2003

Il direttore generale: ABATE

03A12347

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 25 luglio 2003.

Piano previsionale degli impegni assicurativi dell'Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero (SACE) per il 2004. (Deliberazione n. 51/2003).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, recante disposizioni in materia di commercio con l'estero e, in particolare, l'art. 24, comma 1, che costituisce presso questo Comitato la V commissione permanente per il coordinamento e l'indirizzo strategico della politica commerciale con l'estero e prevede, fra l'altro, che le delibere adottate da tale commissione siano sottoposte all'esame di questo Comitato;

Visto l'art. 8, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 143/1998, il quale prevede che, entro il 30 giugno di ciascun anno, questo Comitato, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero, deliberi il piano previsionale degli impegni assicurativi assumibili dalla SACE;

Visto il comma 2 del citato art. 24, il quale prevede che la V commissione, al fine di razionalizzare l'impiego delle risorse, può emanare direttive alle amministrazioni, agli enti e agli organismi operanti nel settore del commercio con l'estero;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante, tra l'altro, norme per la razionalizzazione, il riordino, la soppressione e la fusione dei Ministeri e, in particolare, gli articoli 23 e 27 concernenti rispettivamente l'istituzione e le attribuzioni del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero delle attività produttive, nonché l'art. 33 concernente le attribuzioni del Ministero delle politiche agricole e forestali;

Vista la delibera 9 luglio 1998, n. 63 (*Gazzetta Ufficiale* n. 199/1998), con la quale questo Comitato ha adeguato il proprio regolamento interno alle disposizioni di cui al decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430;

Vista la delibera 5 agosto 1998, n. 79 (*Gazzetta Ufficiale* n. 241/1998), con la quale questo Comitato ha istituito e regolamentato le commissioni previste dalla predetta delibera n. 63/1998;

Vista la delibera 28 marzo 2002, n. 21 (*Gazzetta Ufficiale* n. 182/2002) con la quale questo Comitato, nel fissare le linee programmatiche sulla politica assicurativa della SACE per il 2002, ha stabilito che il coefficiente medio ponderato di accantonamento al Fondo di riserva deve tendere al 20% e che tale percentuale costituisce l'obiettivo che l'Istituto dovrà raggiungere entro il 2006;

Preso atto del piano previsionale degli impegni assumibili nell'anno 2004, elaborato dalla SACE sulla base dei flussi finanziari previsti in entrata e in uscita, nonché delle esigenze di internazionalizzazione del sistema produttivo nazionale, delle correnti di esportazione, della rischiosità dei mercati e dell'incidenza sul bilancio dello Stato;

Vista la delibera adottata dalla citata V commissione permanente nella seduta del 15 luglio 2003, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle attività produttive;

Delibera:

Anche ai fini della definizione, nella legge di approvazione del bilancio dello Stato per l'anno 2004, dei limiti globali degli impegni assistiti dalla garanzia dello Stato ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 143/1998, assumibili nel prossimo anno, viene indicato in 5.165 milioni di euro il plafond rotativo concernente la garanzia di durata fino a ventiquattro mesi e in 6.000 milioni di euro il plafond relativo alle garanzie di durata superiore a ventiquattro mesi, ritenendo detti limiti congrui in base al piano previsionale elaborato dalla SACE di cui alle premesse.

È, altresì, indicata nel 10% di ciascuno dei due predetti limiti la quota massima delle garanzie che la SACE è autorizzata a rilasciare per il 2004.

Prende atto

che il complesso delle risorse finanziarie di cui la SACE potrà disporre nel corso del 2004 è ritenuto sufficiente per far fronte alla copertura delle esigenze dell'istituto, ferma restando la conferma dello stanziamento di 50 milioni di euro sul Fondo di riserva, già indicato nella legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), tabella *F* (UPB 3.2.4.1 - capitolo 7400).

Roma, 25 luglio 2003

Il Presidente delegato: TREMONTI

Il segretario del CIPE: BALDASSARRI

Registrato alla Corte dei conti il 3 novembre 2003
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 247

03A12334

DELIBERAZIONE 25 luglio 2003.

Piano previsionale dei fabbisogni finanziari «Simest» per il 2004 del Fondo contributi agli interessi di cui alla legge n. 295/1973 e del Fondo rotativo di cui alla legge n. 394/1981. (Deliberazione n. 52/2003).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, recante disposizioni in materia di commercio con l'estero e, in particolare, l'art. 24, comma 1, che costituisce presso questo Comitato la V commissione permanente per il coordinamento e l'indirizzo strategico della politica commerciale con l'estero e prevede, fra l'altro, che le delibere adottate da tale commissione siano sottoposte all'esame di questo Comitato;

Visto l'art. 17, comma 1, del decreto legislativo n. 143/1998, il quale prevede che, entro il 30 giugno di ciascun anno, questo Comitato, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero, deliberi il piano previsionale dei fabbisogni finanziari per l'anno successivo del Fondo contributi agli interessi di cui alla legge 28 maggio 1973, n. 295;

Visto inoltre l'art. 24, comma 2, del citato decreto legislativo n. 143/1998, il quale prevede che la V commissione, al fine di razionalizzare l'impiego delle risorse, può emanare direttive alle amministrazioni, agli enti e agli organismi operanti nel settore del commercio con l'estero;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante, tra l'altro, norme per la razionalizzazione, il riordino, la soppressione e la fusione dei Ministeri e, in particolare, gli articoli 23 e 27 concernenti rispettivamente l'istituzione e le attribuzioni del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero delle attività produttive, nonché l'art. 33 concernente le attribuzioni del Ministero delle politiche agricole e forestali;

Vista la delibera 9 luglio 1998, n. 63 (*Gazzetta Ufficiale* n. 199/1998), con la quale questo Comitato ha adeguato il proprio regolamento interno alle disposizioni di cui al decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430;

Vista la delibera 5 agosto 1998, n. 79 (*Gazzetta Ufficiale* n. 241/1998), con la quale questo Comitato ha istituito e regolamentato le commissioni previste dalla predetta delibera n. 63/1998;

Viste le convenzioni stipulate, ai sensi dell'art. 25 del citato decreto legislativo n. 143/1998, tra il Ministero del commercio con l'estero e la «Simest S.p.a.» per la gestione degli interventi di sostegno finanziario all'internazionalizzazione del sistema produttivo, di cui alla legge 24 maggio 1977, n. 227, alla legge 24 aprile 1990, n. 100, all'art. 14 della legge 3 ottobre 1991, n. 317, al decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, nella legge 29 luglio 1981, n. 394 e, infine, alla legge 20 ottobre 1990, n. 304;

Visto l'art. 3 di entrambe le convenzioni citate, che attribuisce alla «Simest S.p.a.», nell'ambito della predetta attività di gestione, il compito di predisporre il progetto di piano previsionale dei fabbisogni finanziari per l'anno successivo;

Tenuto conto che il Comitato agevolazioni operante presso la «Simest S.p.a.» ha approvato, nella seduta del 12 giugno 2003, i piani previsionali dei fabbisogni finanziari per l'anno 2004 del Fondo contributi agli interessi di cui alla legge n. 295/1973 e del Fondo rotativo di cui alla legge n. 394/1981;

Considerato che le previsioni della «Simest S.p.a.» circa il volume di attività derivante dall'applicazione delle leggi numeri 100/1990, 19/1991 e del capo II del decreto legislativo n. 143/1998 rendono necessari, per assicurare la piena operatività del Fondo contributi agli interessi di cui alla legge n. 295/1973, stanziamenti di competenza, aggiuntivi alle risorse attualmente impegnabili, pari a complessivi 68 milioni di euro nel 2004, 261 milioni di euro nel 2005 e 285 milioni di euro nel 2006, unitamente alla conservazione integrale degli stanziamenti complessivi di 51,646 milioni di euro per il 2004, di 25,823 milioni di euro per il 2005 e di 232,405 milioni di euro per il 2006 e anni successivi, già indicati dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), tabella *F*;

Considerato che le previsioni della «Simest S.p.a.» circa il volume di attività relativo agli interventi del Fondo *ex lege* n. 394/1981 rendono necessario, per assicurare la piena operatività del Fondo medesimo, uno stanziamento di competenza, aggiuntivo alle risorse attualmente impegnabili, di 69 milioni di euro, interamente riferito all'anno 2006, unitamente alla conservazione integrale degli stanziamenti disposti dalla legge n. 289/2002, pari a 123 milioni di euro per il 2004 e a 102 milioni di euro per il 2005;

Vista la delibera adottata dalla V commissione permanente nella seduta del 15 luglio 2003, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle attività produttive;

Delibera:

1. È approvato il piano previsionale richiamato in premessa, relativo ai fabbisogni finanziari, per il 2004, del Fondo contributo agli interessi istituito dalla legge n. 295/1973, dal quale risulta la necessità, per il 2004, di uno stanziamento complessivo, aggiuntivo rispetto a quelli già disposti in precedenza, di 614 milioni di euro, ripartito nei seguenti termini: 68 milioni di euro nel 2004, 261 milioni di euro nel 2005 e 285 milioni di euro nel 2006.

La piena operatività del Fondo di cui trattasi presuppone, tuttavia, l'integrale mantenimento delle assegnazioni di fondi complessivi pari a 51,646 milioni di euro per il 2004, a 25,823 milioni di euro per il 2005 ed a 232,405 milioni di euro per il 2006 e anni successivi, già indicati dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), tabella *F* (Ministero dell'economia e delle finanze/UPB 3.2.3.33/Sostegno finanziario al sistema produttivo - capitolo 7298).

2. È approvato il piano previsionale dei fabbisogni finanziari richiamato in premessa, relativo ai fabbisogni finanziari, per il 2004, del Fondo rotativo di cui all'art. 2 della legge n. 394/1981, dal quale risulta la necessità, per il 2004, di uno stanziamento complessivo di 69 milioni di euro, interamente riferito all'anno 2006.

La piena operatività del Fondo di cui trattasi presuppone, tuttavia, l'integrale mantenimento delle assegnazioni di fondi, già disposte dalla legge n. 289/2002 sopra citata, pari a 123 milioni di euro per il 2004 e a 102 milioni di euro per il 2005 (Ministero dell'economia e delle finanze/UPB 3.2.3.33/Sostegno finanziario al sistema produttivo - capitolo 7301).

3. Le proposte di nuovi stanziamenti di cui ai punti 1 e 2 hanno natura di rifinanziamento per il triennio 2004-2006 e, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica da definire con i documenti di bilancio per il triennio anzidetto, verranno inseriti nella legge finanziaria per il 2004, tabella *D*.

Roma, 25 luglio 2003

Il Presidente delegato: TREMONTI

Il segretario del CIPE: BALDASSARRI

Registrato alla Corte dei conti il 3 novembre 2003
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 248

03A12333

DELIBERAZIONE 25 luglio 2003.

Concessione di agevolazioni per investimenti in campagne pubblicitarie localizzate (Art. 61, comma 13, della legge 27 dicembre 2002, n. 289). (Deliberazione n. 53/2003).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e norme per l'agevolazione delle attività produttive;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante la disciplina dei versamenti delle imposte e della compensazione dei crediti d'imposta;

Visto l'art. 27, comma 16, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (finanziaria 2000), il quale ha individuato i territori ricadenti sotto la denominazione di aree depresse;

Visto l'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (finanziaria 2003), ed in particolare:

i commi 1 e 3, che istituiscono e disciplinano il Fondo per le aree sottoutilizzate e nel contempo stabiliscono che dette aree coincidono con l'ambito territoriale delle aree depresse;

il comma 13, che prevede la concessione di agevolazioni, nella forma del credito d'imposta, in favore delle imprese operanti in settori ammissibili alle agevolazioni ai sensi della citata legge n. 488/1992 ed aventi sede nelle aree di cui sopra, che investono in campagne pubblicitarie localizzate in specifiche aree territoriali del Paese e demanda a questo Comitato la definizione delle direttive, delle modalità e delle procedure per la concessione delle agevolazioni stesse;

Visto il regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione europea del 12 gennaio 2001 (G.U.C.E. n. L 10/2001), recante la disciplina degli aiuti di Stato di minore entità (c.d. *de minimis*);

Vista la propria delibera 9 maggio 2003, n. 16 (*Gazzetta Ufficiale* n. 156/2003) con la quale, in sede di allocazione delle risorse per le aree sottoutilizzate, è stato determinato l'ammontare di quelle destinate ad assicurare il finanziamento delle agevolazioni relative a investimenti in campagne pubblicitarie localizzate, di cui al citato art. 61, comma 13, ponendo lo stesso a carico della dotazione aggiuntiva del Fondo per le aree sottoutilizzate per l'importo di 15 milioni di euro per l'anno 2003, di 30 milioni di euro per l'anno 2004 e di 35 milioni di euro per l'anno 2005, per un totale complessivo di 80 milioni di euro per il triennio 2003-2005;

Vista la nota n. 0023356 del 14 luglio 2003, con la quale il Servizio progetti, studi e statistiche del Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Dipartimento per le politiche fiscali e l'Agenzia delle entrate, ha presentato lo schema di delibera concernente le modalità e le procedure per la concessione delle dette agevolazioni;

Delibera:

1. Accedono ai contributi previsti dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 61, comma 13, le imprese la cui sede legale è ubicata nelle aree sottoutilizzate di cui al comma 1 del medesimo art. 61, e il cui personale dipendente e assimilato è prevalentemente occupato in sedi ubicate nelle medesime aree, operanti — fatto salvo il disposto dell'art. 1 del citato regolamento CE n. 69/2001 — nei settori ammissibili alle agevolazioni di cui alla legge n. 488/1992, che incrementano i propri investimenti in campagne pubblicitarie localizzate, nell'ambito di programmi di penetrazione commerciale, a

sostegno delle attività produttive, attraverso mezzi locali certificati, tra i quali emittenti televisive locali iscritte all'Auditel, emittenti radiofoniche locali iscritte ad Audiradio, quotidiani locali iscritti ad Audipress e/o ADS, giornali periodici iscritti all'USPI, agenzie per le affissioni iscritte all'INPE. L'incremento può avvenire anche nell'ambito del programma d'investimento pubblicitario realizzato attraverso attività locali di promozione, sponsorizzazione, pubbliche relazioni, direct response, nel limite massimo del 12% dell'incremento realizzato con l'utilizzo dei mezzi locali certificati.

2. Il contributo, nei limiti delle risorse assegnate con la propria delibera n. 16/2003, è riconosciuto nella forma di credito d'imposta ed è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo n. 241/1997. L'incremento agevolabile di cui al punto 1 è determinato dalla differenza tra le spese in campagne pubblicitarie localizzate sostenute e/o da sostenere nel periodo d'imposta in corso alla data di presentazione dell'istanza, di cui al successivo punto 3, e quelle sostenute allo stesso titolo nel periodo d'imposta precedente. Il contributo è determinato applicando all'incremento realizzato le percentuali di cui alla tabella allegata, che costituisce parte integrante della presente delibera, in relazione al territorio in cui è ubicata la sede legale dell'impresa. Il diritto al credito d'imposta compete, nel limite complessivo di 100.000 euro e nel rispetto della regola del *de minimis* di cui al citato regolamento (CE) n. 69/2001.

3. Per fruire del contributo, le imprese inoltrano per via telematica, a decorrere dal sessantesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente delibera, al Centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle entrate, un'istanza per l'importo complessivo degli investimenti di cui al punto 1 realizzati o da realizzare nel periodo d'imposta di riferimento, redatta sulla base di un modello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*. Nell'istanza sono indicati, a pena di nullità:

gli elementi identificativi dell'impresa, con espressa indicazione, tra l'altro, della sede legale e dell'attività svolta;

l'ammontare degli investimenti in campagne pubblicitarie localizzate in specifiche aree territoriali del Paese, da realizzare o realizzati nel periodo d'imposta di riferimento, con indicazione della loro ripartizione regionale;

l'ammontare degli investimenti in campagne pubblicitarie localizzate in specifiche aree territoriali del Paese, realizzati nel periodo d'imposta precedente;

eventuali aiuti di cui al citato regolamento (CE) n. 69/2001, fruiti nei tre anni precedenti alla presentazione dell'istanza;

ogni altro dato o elemento individuato con il predetto provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

4. L'Agenzia delle entrate rilascia per via telematica attestazione dell'avvenuta presentazione delle istanze e, successivamente, esamina le stesse istanze secondo l'ordine cronologico della loro trasmissione, comunicando per via telematica il riconoscimento del contributo salvo quanto previsto al punto 7. L'assenza di uno degli elementi di cui al punto 3, ovvero l'esaurimento dei fondi stanziati, comporta il diniego del contributo stesso. Il beneficio s'intende comunque negato, decorsi trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, in assenza di comunicazione da parte dell'Agenzia delle entrate.

5. Il credito d'imposta può essere utilizzato nel periodo d'imposta cui si riferisce l'istanza in misura non superiore al 30% del contributo riconosciuto con la comunicazione di cui al punto 4. L'assegnazione dei fondi per l'anno 2003 è finalizzata alla copertura di tali compensazioni. Per fruire del restante 70% il beneficiario comunica, entro sessanta giorni dalla chiusura del periodo d'imposta in cui è presentata l'istanza, l'avvenuta realizzazione del programma nel medesimo periodo d'imposta. A tal fine il beneficiario presenta una comunicazione per via telematica al Centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle entrate, redatta sulla base di un modello approvato con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al punto 3, contenente i dati relativi all'effettiva realizzazione del programma pubblicitario e all'incremento agevolabile realizzato nel periodo d'imposta di riferimento nonché gli altri elementi individuati con il medesimo provvedimento.

6. Per le modalità di presentazione telematica si applicano le disposizioni contenute nell'art. 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, come sostituito dall'art. 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435.

7. L'Agenzia delle entrate rilascia per via telematica attestazione dell'avvenuta presentazione della comunicazione e, entro trenta giorni dal suo ricevimento, comunica in via telematica l'ammontare complessivo del contributo riconosciuto in via definitiva che non potrà comunque essere superiore all'importo riconosciuto nella comunicazione di cui al punto 4.

Il beneficiario utilizza il credito residuo nei due periodi d'imposta successivi a quello di presentazione dell'istanza, rispettivamente nelle misure massime del 43% e del 57%. La parte di importo non utilizzato nei predetti limiti può essere utilizzata entro e non oltre il terzo periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di presentazione dell'istanza. La realizzazione del programma d'investimento in misura inferiore al 75% dell'incremento agevolabile determinato ai sensi del punto 2 ed indicato nell'istanza, ovvero la mancata comunicazione dell'avvenuta realizzazione nei termini previsti, comporta la decadenza dal contributo e preclude la possibilità di riproporre una nuova istanza nei dodici mesi successivi al periodo d'imposta cui si riferisce la domanda. Il credito d'imposta di cui al punto 5, primo periodo, non spettante e già fruito, è versato, maggiorato degli interessi, entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui è presentata l'istanza. Le risorse non utilizzate e quelle recuperate sono portate in incremento alla dotazione dell'esercizio successivo.

8. Il credito d'imposta, che non è rimborsabile, non concorre alla formazione del reddito imponibile, alla determinazione del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui all'art. 63 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

9. Per conseguire il diritto al contributo, tutti i pagamenti relativi al programma d'investimento pubblicitario sono effettuati a mezzo di bonifico bancario o di conto corrente postale. Per gli investimenti effettuati anteriormente alla data di pubblicazione della presente delibera non si applicano le disposizioni di cui al punto precedente; i pagamenti relativi a detti investimenti devono comunque essere documentati con qualsiasi atto idoneo a dimostrarne l'avvenuta effettuazione.

10. Le imprese beneficiarie conservano, nei termini di cui all'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, anche le dichiarazioni liberatorie che i soggetti che hanno reso le prestazioni incluse nel programma di investimento in campagne pubblicitarie localizzate sono tenuti a rilasciare ai fini dell'attestazione del pagamento del corrispettivo, della mancata emissione di note di credito, ovvero del loro ammontare qualora queste siano emesse.

Roma, 25 luglio 2003

Il Presidente delegato: TREMONTI

Il segretario del CIPE: BALDASSARRI

Registrato alla Corte dei conti il 10 novembre 2003
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 269

ALLEGATO

INVESTIMENTI IN CAMPAGNE PUBBLICITARIE LOCALIZZATE
(percentuali di intensità di aiuto)

Ubicazione dei beneficiari	Tipologia beneficiari		
	Piccole imprese	Medie imprese	Grandi imprese
Aree in deroga ex art. 87 par. 3, lettera *a)* del Trattato CE (esclusa Calabria)	50%	50%	35%
Calabria	65%	65%	50%
Aree delle regioni Abruzzo e Molise in deroga ex art. 87, par. 3, lettera *c)* del Trattato CE	30%	30%	20%
Altre aree ex art. 87, par. 3, lettera *c)* del Trattato CE	18%	14%	8%
Aree delle regioni Abruzzo e Molise non in deroga. Aree obiettivo 2 e phasing out ob. 2	15%	7,5%	—

03A12348

DELIBERAZIONE 25 luglio 2003.

Deroghe ai limiti ordinari dell'attività della «Finest S.p.a.». (Deliberazione n. 54/2003).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 19, recante norme in materia di sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale del Friuli-Venezia Giulia, del Veneto, della provincia di Belluno e delle aree limitrofe e, in particolare, l'art. 2, comma 1, che ha previsto la costituzione di una società finanziaria per azioni, la «Finest», con il compito di finanziare o partecipare ad imprese e società miste (e ad altre forme di collaborazione commerciale e industriale) promosse o partecipate nei Paesi dell'Europa centrale e balcanica, nonché nell'Unione Sovietica, da imprese aventi stabile e prevalente organizzazione nel Friuli-Venezia Giulia, nel Veneto e nel Trentino-Alto Adige, ovvero da imprese o società aventi stabile organizzazione in uno Stato dell'Unione europea, controllate da imprese residenti nelle regioni menzionate;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, recante disposizioni in materia di commercio con l'estero e, in particolare, l'art. 24, comma 1, che costituisce presso questo Comitato la V commissione permanente per il coordinamento e l'indirizzo strategico della politica commerciale con l'estero e prevede, fra l'altro, che le delibere adottate da tale commissione siano sottoposte all'esame di questo Comitato;

Visto l'art. 20, comma 1, lettera *d)* del citato decreto legislativo n. 143/1998, il quale stabilisce che le partecipazioni acquisite dalla «Simest S.p.a.» in imprese e società all'estero non possono superare di norma il 25 per cento del capitale e fondo sociale della società o impresa e devono, inoltre, essere cedute, a prezzo non inferiore a valori correnti, entro otto anni dalla prima acquisizione;

Visto il successivo periodo del comma 1 sopra richiamato, il quale prevede che questo Comitato, con propria delibera da adottare su proposta del Ministro del commercio estero, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, stabilisce:

a) le ipotesi in cui il limite del 25% della partecipazione può essere aumentato;

b) le ipotesi in cui il termine per la cessione può essere prorogato;

c) le ipotesi in cui, in ragione dell'uso di fondi specifici destinati allo scopo, non si applicano il limite massimo di partecipazione o l'obbligo di cessione;

d) le ipotesi in cui la «Simest S.p.a.» può essere autorizzata a partecipare ad aumenti del capitale sociale di società di diritto italiano, interamente destinati a realizzare l'acquisizione di partecipazioni di imprese o società all'estero;

Visto l'art. 21, comma 3, del citato decreto legislativo n. 143/1998, il quale prevede che alle partecipazioni e ai finanziamenti della «Finest S.p.a.» si applicano le stesse disposizioni che regolano le analoghe attività

svolte dalla «Simest S.p.a.», di cui all'art. 20, comma 1, lettera *c)*, *sub h-ter)* e lettere *d)*, *e)* ed *f)*, e commi 2 e 3, del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante, tra l'altro, norme per la razionalizzazione, il riordino, la soppressione e la fusione dei Ministeri e, in particolare, gli articoli 23 e 27 concernenti rispettivamente l'istituzione e le attribuzioni del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero delle attività produttive, nonché l'art. 33 concernente le attribuzioni del Ministero delle politiche agricole e forestali;

Vista la delibera 9 luglio 1998, n. 63 (*Gazzetta Ufficiale* n. 199/1998), con la quale questo Comitato ha adeguato il proprio regolamento interno alle disposizioni di cui al decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430;

Vista la delibera 5 agosto 1998, n. 79 (*Gazzetta Ufficiale* n. 241/1998), con la quale questo Comitato ha istituito e regolamentato le commissioni previste dalla predetta delibera n. 63/1998;

Vista la delibera di questo Comitato 9 giugno 1999, n. 87 (*Gazzetta Ufficiale* n. 182/1999) concernente le deroghe ai limiti ordinari dell'attività svolta dalla «Simest S.p.a.»;

Vista la delibera adottata dalla citata V commissione permanente nella seduta del 15 luglio 2003, su proposta del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Delibera:

Con riferimento alla lettera *a)* dell'art. 20, comma 1, lettera *d)*, citato nelle premesse: il limite del 25% della partecipazione della «Finest S.p.a.» al capitale o fondo sociale dell'impresa può essere aumentato, ferma restando la partecipazione di minoranza della «Finest» stessa, nei seguenti casi:

1) al fine di favorire l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese italiane, identificate secondo i parametri comunitari, entro il limite massimo di 260 mila euro per singola partecipazione;

2) al fine di favorire investimenti italiani nei Paesi di interesse strategico per l'Italia, la cui lista viene elaborata periodicamente di comune intesa dai Ministeri che fanno parte della V commissione permanente per il coordinamento e l'indirizzo strategico della politica commerciale con l'estero;

3) al fine di favorire la partecipazione di imprese italiane al processo di privatizzazione in atto in molti Paesi. «Finest» può acquistare congiuntamente alle imprese italiane interessate partecipazioni di minoranza anche eccedenti il limite del 25 per cento del capitale sociale di imprese estere in via di privatizzazione. Tale deroga alla operatività ordinaria ha valore esclusivamente in via transitoria, con il vincolo per «Finest» di dismettere, appena i tempi tecnici dell'operazione lo renderanno possibile e comunque prima del termine ordinario di otto anni, l'eccedenza di partecipazione rispetto al limite ordinario del 25 per cento del capitale o fondo sociale dell'impresa partecipata.

Con riferimento alla successiva lettera *b)*, il termine ordinario di cessione delle partecipazioni acquisite da «Finest» può essere prorogato:

1) nei casi di intervento di istituzioni finanziarie sovranazionali (BERS, BEI, Gruppo World Bank, ADB, ecc.) a favore di società estere partecipate da imprese italiane. In tali circostanze il periodo di partecipazione di «Finest» è, di norma, coerente con quello delle suddette istituzioni finanziarie;

2) nei casi di partecipazione ad iniziative di sviluppo di parchi e distretti industriali e commerciali all'estero promossi e/o partecipati da aziende italiane o da consorzi da queste costituiti. In tali casi la partecipazione di «Finest» dovrà comunque essere ceduta al raggiungimento degli obiettivi cui il progetto è finalizzato e, comunque, non potrà eccedere il termine di 12 anni;

3) nei casi di intervento di «Finest» in società estere che realizzino opere infrastrutturali di carattere strategico ed i cui termini di avviamento richiedano una durata di partecipazione di «Finest» più lunga di quella ordinaria; in ogni caso le partecipazioni in oggetto non potranno eccedere il termine di 15 anni.

Con riferimento alla successiva lettera *c)*:

1) non si applica il limite massimo ordinario di partecipazione qualora «Finest» utilizzi risorse proprie unitamente a fondi affidati in gestione da terzi, quali regioni, province ed enti territoriali. In ogni caso la partecipazione pubblica complessiva non potrà eccedere il 49% del capitale o del fondo sociale di ciascuna impresa partecipata all'estero.

Resta fermo comunque il limite massimo del 25% per le partecipazioni di «Finest» a società strumentali per la gestione dei fondi stessi;

2) non si applicano l'obbligo di cessione, il vincolo di durata e la percentuale di partecipazione qualora «Finest» partecipi a società italiane ed estere per le finalità di cui all'art. 20, comma 1, lettera *h-ter)*, del decreto legislativo n. 143/1998.

Con riferimento alla successiva lettera *d)*, «Finest» è autorizzata a partecipare, nei limiti ordinari previsti dall'art. 3, comma 1, della legge n. 100/1990, ad aumenti di capitale di società di diritto italiano interamente destinati a realizzare l'acquisizione di partecipazioni di imprese o società all'estero, nei seguenti casi:

1) quando l'aumento di capitale è destinato a capitalizzazione di società di scopo per la partecipazione a gare internazionali finalizzate alla acquisizione e/o alla gestione di società estere;

2) nel caso di aumenti del capitale sociale, effettuati da imprese di diritto italiano esclusivamente appartenenti alla categoria delle piccole e medie imprese secondo quanto stabilito dai parametri comunitari, che siano interamente destinati a realizzare l'acquisizione di partecipazioni di imprese o società all'estero. La V commissione permanente per il coordinamento e l'indirizzo strategico della politica commerciale con l'estero ha facoltà, sulla base di rapporti quadrimestrali inviati da «Finest» al Ministero delle atti-

vità produttive, di confermare o modificare gli indirizzi che determinano le priorità di investimento, per settori, aree geografiche o tipologia di azienda.

Roma, 25 luglio 2003

Il Presidente delegato: TREMONTI

Il segretario del CIPE: BALDASSARRI

Registrato alla Corte dei conti il 3 novembre 2003
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 249

03A12332

DELIBERAZIONE 25 luglio 2003.

Primo programma delle opere strategiche. Asse autostradale Messina-Siracusa-Gela nuovo tronco autostradale Catania-Siracusa (legge n. 443/2001). (Deliberazione n. 55/2003).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443 (c.d. «legge obiettivo»), che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, oltre a recare modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001, autorizza limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel programma approvato da questo Comitato e per interventi nel settore idrico di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, attuativo dell'art. 1 della menzionata legge n. 443/2001;

Visti, in particolare, l'art. 1 della citata legge n. 443/2001, come modificata dall'art. 13 della legge n. 166/2002, e l'art. 2 del decreto legislativo n. 190/2002, che attribuiscono la responsabilità dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attività di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che può in proposito avvalersi di apposita «struttura tecnica di missione»;

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 51/2002 supplemento ordinario), con la quale questo Comitato, ai sensi del richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il primo programma delle opere strategiche, che include, nell'ambito del «Corridoio plurimodale tirrenico-Nord Europa» alla voce «Sistemi stradali ed autostradali», i tre assi di collegamento Salerno-Reggio Calabria, Palermo-Messina e Messina-Siracusa-Gela per i quali, unitariamente, indica un costo complessivo di 13.449,054 Meuro;

Visto il decreto n. 5279 emanato il 20 marzo 2003 dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale sono stati individuati i soggetti autorizzati a contrarre mutui e a effettuare altre operazioni finanziarie, definite le modalità di erogazione delle somme dovute dagli istituti finanziari ai mutuatari e quantificate le quote da utilizzare per le attività di progettazione, istruttoria e monitoraggio;

Visto il Documento di programmazione economico-finanziaria (D.P.E.F.) 2003-2006 che, tra l'altro, evidenzia, all'interno del programma approvato con la citata delibera n. 121/2001, gli interventi che, per dimensione, incisività sul territorio e rilevanza su scala internazionale, rappresentano le opere chiave dell'azione avviata dal Governo nel settore infrastrutturale e tra i quali figura l'«Asse autostradale Salerno-Reggio Calabria-Palermo-Messina-Siracusa-Gela»;

Vista la nota 23 giugno 2003, n. 264, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso, tra l'altro, la relazione istruttoria sull'«Asse autostradale Messina-Siracusa-Gela (nuovo tronco Catania-Siracusa)» del costo complessivo di 804 Meuro, proponendo l'imputazione di 526,976 Meuro a carico delle risorse destinate all'attuazione della «legge obiettivo», per la realizzazione del lotto unico relativo al tratto in argomento e richiedendo un primo finanziamento di 9 Meuro per il 2004 a carico dei fondi stanziati dalla legge n. 166/2002;

Considerato che questo Comitato ha conferito carattere programmatico al quadro finanziario riportato nell'allegato 1 della suddetta delibera n. 121/2001, riservandosi di procedere successivamente alla ricognizione delle diverse fonti di finanziamento disponibili per ciascun intervento;

Considerato che le previsioni di spesa nel triennio 2002-2004, al netto delle disponibilità, riportate nella delibera n. 121/2001 unitariamente per i tre assi autostradali considerati ammontano a 846,99 Meuro;

Considerato che, con propria delibera 31 ottobre 2002, n. 96 (*Gazzetta Ufficiale* n. 30/2003), questo Comitato ha assegnato 700 Meuro, in termini di volume d'investimenti, per la prosecuzione dei lavori di riqualificazione e di ammodernamento dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria;

Udita la relazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze;

Prende atto

delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed in particolare:

sotto l'aspetto tecnico:

che l'intervento consiste nella realizzazione del completamento del nuovo tronco Catania-Siracusa dell'asse autostradale Messina-Siracusa-Gela, tra le loca-

lità Passo Martino ed il km 130+400 della s.s. 114, per uno sviluppo complessivo di circa 25,1 km e costituisce un lotto unico;

che il suddetto intervento consegue l'obiettivo di completare il collegamento veloce tra i due capoluoghi siciliani alternativo all'attuale s.s. 114 che, per dimensioni e caratteristiche, risulta insufficiente;

che l'intervento in questione dispone di progettazione esecutiva e del relativo Piano di sicurezza e di coordinamento, nonché di decreto di compatibilità ambientale (VIA) ed è stato sottoposto con esito positivo alla Conferenza di servizi ai fini della localizzazione urbanistica;

che è in corso di espletamento la procedura di affidamento a contraente generale, ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo n. 190/2002, a seguito di gara ad evidenza pubblica bandita il 19 maggio 2003 nelle more del perfezionamento degli atti successivi e quindi con riserva di aggiudicazione in pendenza dei relativi finanziamenti;

sotto l'aspetto finanziario:

che il quadro finanziario dell'intervento è il seguente:

(importi in Meuro)

Intervento	Costo totale	Disponibilità	Fabbisogno residuo
Nuovo tronco Catania-Siracusa	804,000	277,024	526,976

che l'articolazione del finanziamento dell'opera per le annualità 2003-2008 è stata così definitivamente formulata:

(importi in Meuro)

Previsione di spesa	Importo complessivo	Articolazione delle esigenze finanziarie					
		2003	2004	2005	2006	2007	2008
Costo complessivo	804,00	45,00	60,00	215,00	260,00	200,00	24,00
Disponibilità	277,02	45,00	51,00	181,02	0,00	0,00	0,00
Da finanziare	526,98	0,00	9,00	33,98	260,00	200,00	24,00

che le disponibilità provengono, in quanto a 180,760 Meuro, dal quadro comunitario di sostegno 2000-2006 e, quanto a 96,264 Meuro, dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001);

che 517,976 Meuro, rispetto al «fabbisogno residuo» da finanziare, figurano provvisoriamente «anticipati» dall'ANAS mediante imputazione sul «Piano straordinario 2003» con il quale l'ente ha programmato l'utilizzo dei residui passivi rinvenienti dagli esercizi pregressi e che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha «condiviso» con nota n. 16021/2003/Sp in data 11 aprile 2003;

che, nella riunione preparatoria all'odierna seduta, è emerso l'orientamento, che questo Comitato condivide, di porre a carico delle risorse destinate all'attuazione della «legge obiettivo» soltanto i 9 Meuro richiesti per il 2004 e di confermare, a carico del l'ANAS, il finanziamento residuo di 517,976 Meuro imputati sul citato Piano straordinario 2003;

Delibera:

1. All'intervento «Asse autostradale Messina-Siracusa-Gela (nuovo tronco Catania-Siracusa)», per il quale il soggetto aggiudicatore è stato individuato nell'ANAS, è assegnato un contributo, in termini di volume d'investimenti, di 9 Meuro. Detto importo, da imputarsi all'anno 2004, rappresenta comunque il limite massimo di spesa da finanziare a carico delle risorse recate dall'art. 13 della legge n. 166/2002.

L'onere relativo viene imputato sul terzo limite d'impegno quindicennale previsto dal richiamato art. 13 della legge n. 166/2002 per l'anno 2004: la quota annua di contributo non potrà comunque superare l'importo di 0,815 Meuro.

2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti darà attuazione al punto 1 della presente delibera con le modalità stabilite dal decreto interministeriale 20 marzo 2003, meglio specificato in premessa.

Roma, 25 luglio 2003

Il Presidente delegato: TREMONTI

Il segretario del CIPE: BALDASSARRI

Registrato alla Corte dei conti il 3 novembre 2003
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 245

03A12331

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 14 novembre 2003

Dollaro USA	1,1765
Yen giapponese	127,42
Corona danese	7,4395
Lira Sterlina	0,69700
Corona svedese	8,9570
Franco svizzero	1,5668
Corona islandese	88,92
Corona norvegese	8,2150
Lev bulgaro	1,9466
Lira cipriota	0,58275
Corona ceca	32,071
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	257,88
Litas lituano	3,4525
Lat lettone	0,6480
Lira maltese	0,4282
Zloty polacco	4,5784
Leu romeno	40005
Tallero sloveno	236,1500
Corona slovacca	40,985
Lira turca	1731850
Dollaro australiano	1,6355
Dollaro canadese	1,5292
Dollaro di Hong Kong	9,1268
Dollaro neozelandese	1,8644
Dollaro di Singapore	2,0250
Won sudcoreano	1377,98
Rand sudafricano	7,9322

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

03A12607

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lodoz»

Estratto decreto n. 907 del 4 agosto 2003

Specialità medicinale: LODOZ.

Titolare A.I.C.: Merck S.p.a., via Stephenson n. 94 - 20157 Milano.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993 - delibera CIPE 1° febbraio 2001:

30 compresse rivestite con film da 2,5 mg/6,25 mg - A.I.C. n. 035583018/M (in base 10), 11XX1B (in base 32);

classe «A»;

prezzo ex factory 4,73 euro (IVA esclusa);

prezzo al pubblico 7,80 euro (IVA inclusa);

30 compresse rivestite con film da 5 mg/6,25 mg - A.I.C. n. 035583069/M (in base 10), 11XX2X (in base 32);

classe «A»;

prezzo ex factory 4,73 euro (IVA esclusa);

prezzo al pubblico 7,80 euro (IVA inclusa);

30 compresse rivestite con film da 10 mg/6,25 mg - A.I.C. n. 035583119/M (in base 10), 11XX4H (in base 32);

classe «A»;

prezzo ex factory 4,73 euro (IVA esclusa);

prezzo al pubblico 7,80 euro (IVA inclusa).

Alle confezioni che non vengono commercializzate viene attribuito il numero di A.I.C. come di seguito specificato:

50 compresse rivestite con film da 2,5 mg/6,25 mg - A.I.C. n. 035583020/M (in base 10), 11XX1D (in base 32);

60 compresse rivestite con film da 2,5 mg/6,25 mg - A.I.C. n. 035583032/M (in base 10), 11XX1S (in base 32);

90 compresse rivestite con film da 2,5 mg/6,25 mg - A.I.C. n. 035583044/M (in base 10), 11XX24 (in base 32);

100 compresse rivestite con film da 2,5 mg/6,25 mg - A.I.C. n. 035583057/M (in base 10), 11XX2K (in base 32);

50 compresse rivestite con film da 5 mg/6,25 mg - A.I.C. n. 035583071/M (in base 10), 11XX2Z (in base 32);

60 compresse rivestite con film da 5 mg/6,25 mg - A.I.C. n. 035583083/M (in base 10), 11XX3C (in base 32);

90 compresse rivestite con film da 5 mg/6,25 mg - A.I.C. n. 035583095/M (in base 10), 11XX3R (in base 32);

100 compresse rivestite con film da 5 mg/6,25 mg - A.I.C. n. 035583107/M (in base 10), 11XX43 (in base 32);

50 compresse rivestite con film da 10 mg/6,25 mg - A.I.C. n. 035583121/M (in base 10), 11XX4K (in base 32);

60 compresse rivestite con film da 10 mg/6,25 mg - A.I.C. n. 035583133/M (in base 10), 11XX4X (in base 32);

90 compresse rivestite con film da 10 mg/6,25 mg - A.I.C. n. 035583145/M (in base 10), 11XX59 (in base 32);

100 compresse rivestite con film da 10 mg/6,25 mg - A.I.C. n. 035583158/M (in base 10), 11XX5Q (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Composizione:

1 compressa rivestita con film da 2,5 mg/6,25 mg contiene:

principio attivo: bisoprololo fumarato 2,5 mg, idroclorotiazide 6,25 mg;

eccipienti: nucleo della compressa: magnesio stearato, crospovidone, amido di mais, amido di mais pregelatinizzato, cellulosa microcristallina, idrogenofosfato di calcio anidro.

rivestimento: Opadry giallo YS-1-6339G contenente: polisorbato 80 ossido di ferro giallo (E172), macrogol 400, biossido di titanio (E171), ipromellosa;

1 compressa rivestita con film da 5 mg/6,25 mg contiene:

principio attivo: bisoprololo fumarato 5 mg, idroclorotiazide 6,25 mg;

eccipienti: nucleo della compressa: silice colloidale anidra, magnesio stearato, cellulosa microcristallina, amido di mais, idrogenofosfato di calcio anidro.

rivestimento: Opadry rosa YS-1-1252 contenente: polisorbato 80, ossido di ferro giallo (E172), ossido di ferro rosso (E172), macrogol 400, biossido di titanio (E171), ipromellosa;

1 compressa rivestita con film da 10 mg/6,25 mg contiene:

principio attivo: bisoprololo fumarato 10 mg, idroclorotiazide 6,25 mg;

eccipienti: nucleo della compressa: silice colloidale anidra, magnesio stearato, cellulosa microcristallina, amido di mais, idrogenofosfato di calcio anidro;

rivestimento: Opadry bianco YS-1-7003 contenente: polisorbato 80, macrogol 400, biossido di titanio (E171), ipromellosa.

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

Produzione e controllo: Merck KgaA, Frankfurter strasse 250, D-64293 - Darmstadt, Germania.

Siti alternativi per il confezionamento ed il rilascio dei lotti:

Wyeth Medical, Ireland;

Little connel Newbridge, Irlanda;

Lipha SA. Centre Production Lyon Lacassagne 115, avenue Lacassagne, Lione, Francia;

Lipha SA Le pressoir Vert Semoy, Francia.

Indicazioni terapeutche: ipertensione arteriosa essenziale lieve o moderata.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato al presente decreto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare trimestralmente ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata.

La presente autorizzazione è rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE.

È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel dossier di autorizzazione depositato presso questo Ministero. Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A12387

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Setlers Gastop»

Estratto decreto n. 921 del 28 ottobre 2003

Specialità medicinale: SETLERS GASTOP.

Titolare A.I.C.: Stafford Miller S.r.l., via Zambeletti s.n.c. - 20021 Baranzate di Bollate (Milano).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993 - delibera CIPE 1° febbraio 2001:

20 compresse da 125 mg in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 032994042/M (in base 10), 0ZGWRU (in base 32);

classe «C»;

30 compresse da 125 mg in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 032994055/M (in base 10), 0ZGWS7 (in base 32);

classe «C»;

50 compresse da 125 mg in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 032994067/M (in base 10), 0ZGWSM (in base 32);

classe «C».

Forma farmaceutica: compressa masticabile.

Composizione: 1 compressa masticabile contiene:

principio attivo: simeticone (equivalente a dimeticone attivato) USP 125 mg;

eccipienti: destrati idrati USNF, sorbitolo cristallino EP, calcio fosfato tribasico USNF, acido citrico polvere, aroma naturale ed artificiale di menta piperita n. 517, talco purificato EP, miscela di saccarosio amido HSE.

Produzione:

Reedco Inc. HC04 Box 4013 - Humacao (Portorico);

Wrafton Laboratoires Ltd Braunton North Devon EX 332 DL (UK).

Controllo: Stafford Miller Continental SA-NV B-2431 - Oevel Belgio.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione.

Indicazioni terapeutiche: trattamento sintomatico del meteorismo gastroenterico, aerofagia, gonfiori e dilatazioni addominali ed altri sintomi similari.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato al presente decreto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare trimestralmente ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata.

La presente autorizzazione è rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE.

È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel dossier di autorizzazione depositato presso questo Ministero. Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A12388

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Rennie Duo»

Estratto decreto n. 922 del 28 ottobre 2003

Specialità medicinale: RENNIE DUO.

Titolare A.I.C.: Roche S.p.a., Piazza Durante n. 11 - 20131 Milano.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993 - delibera CIPE 1° febbraio 2001:

1 flacone da 50 ml - A.I.C. n. 034325023/M (in base 10), 10RJJZ (in base 32);

classe «C»;

1 flacone da 180 ml - A.I.C. n. 034325035/M (in base 10), 10RJKC (in base 32);

classe «C»;

1 flacone da 500 ml - A.I.C. n. 034325047/M (in base 10), 10RJKR (in base 32);

classe «C»;

1 tubo da 10 compresse masticabili - A.I.C. n. 034325050/M (in base 10), 10RJKU (in base 32);

classe «C»;

1 tubo da 15 compresse masticabili - A.I.C. n. 034325062/M (in base 10), 10RJL6 (in base 32);

classe «C»;

1 tubo da 20 compresse masticabili - A.I.C. n. 034325074/M (in base 10), 10RJLL (in base 32);

classe «C».

Forma farmaceutica: compressa masticabile.

Composizione: 1 compressa masticabile contiene:

principi attivi: acido alginico 300 mg, calcio carbonato 1250 mg, magnesio carbonato pesante 147 mg;

eccipienti: sodio bicarbonato, saccarosio, glucosio monoidrato, povidone, talco, magnesio stearato, destrato, aroma crema limone (costituito principalmente da essenza di limone, essenza di arancia, isopropile miristato, maltodestrina, gomma arabica), aroma di menta piperita (costituito principalmente da essenza di menta, maltodestrina, gomma arabica), saccarina sodica.

Produzione e controllo:

Laboratoires Roche Nicholas S.A. 33 rue dell'Industrie - 74240 Gailard, Francia.

Forma farmaceutica: sospensione orale.

Composizione:

100 ml di sospensione contengono:

principi attivi: calcio carbonato 12 g, magnesio carbonato 1,4 g e sodio arginato 3 g;

10 ml (1 dose) di sospensione contengono:

principi attivi: calcio carbonato 1200 mg, magnesio carbonato 140 mg e sodio arginato 300 mg;

eccipienti: sodio bicarbonato, gomma lantana, saccarina sodica, aroma menta piperita, aroma cioccolato, alcool benzilico, sodio propile paraidrossibenzoato e acqua demineralizzata.

Produzione e controllo:

Roche Nicholas b.V. industrieweg 1 - 5531AD Bladel, Paesi Bassi.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione.

Indicazioni terapeutche: trattamento sintomatico dei disturbi derivanti da reflusso gastro-esofageo e da iperacidità, come rigurgito e bruciori di stomaco.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato al presente decreto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare trimestralmente ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata.

La presente autorizzazione è rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE.

È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel dossier di autorizzazione depositato presso questo Ministero. Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A12389

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Oftaquix»

Estratto decreto n. 923 del 28 ottobre 2003

Specialità medicinale: OFTAQUIX.

Titolare A.I.C.: Santen GmbH, Industriestrasse 1, D-82110 Germering, Germania.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993 - delibera CIPE 1° febbraio 2001:

1 flacone di collirio 0,5% da 5 ml - A.I.C. n. 035728017/M (in base 10), 122BNK (in base 32);

classe «C».

Forma farmaceutica: soluzione oftalmica.

Composizione: 1 ml di collirio soluzione contiene:

principio attivo: 5,12 mg di levofloxacina emiidrato equivalente a 5 mg di levofloxacina;

eccipienti: benzalconio cloruro (soluzione), sodio cloruro, soluzione diluita di sodio idrossido o acido cloridrico diluito, acqua per preparazioni iniettabile.

Produzione, confezionamento e controllo:

Santen OY - Niitthyhaankatu 20 - 33720 Tampere - Finlandia.

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica ripetibile.

Indicazioni terapeutiche: trattamento topico di infezioni oculari esterne di origine batterica in pazienti di età $\geq$ 1 anno causate da microrganismi sensibili alla levofloxacina.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato al presente decreto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente bando.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare trimestralmente ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata.

La presente autorizzazione è rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE.

È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel dossier di autorizzazione depositato presso questo Ministero. Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A12390

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Token»

Estratto decreto n. 924 del 28 ottobre 2003

Specialità medicinale: TOKEN.

Titolare A.I.C.: Schering S.p.a., via Mancinelli, 11 - 20131 Milano.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993 - delibera CIPE 1° febbraio 2001:

tubo in alluminio da 3 g di unguento - A.I.C. n. 035676016/M (in base 10), 120RVJ (in base 32);

classe «C»;

tubo in alluminio da 15 g di unguento - A.I.C. n. 035676028/M (in base 10), 120RVW (in base 32);

classe «C»;

tubo in alluminio da 30 g di unguento - A.I.C. n. 035676030/M (in base 10), 120RVY (in base 32);

classe «C»;

tubo in alluminio da 60 g di unguento - A.I.C. n. 035676042/M (in base 10), 120RWB (in base 32);

classe «C»;

tubo in alluminio da 100 g di unguento - A.I.C. n. 035676055/M (in base 10), 120RWR (in base 32);

classe «C»;

tubo in alluminio da 120 g di unguento - A.I.C. n. 035676067/M (in base 10), 120RX3 (in base 32);

classe «C»;

tubo in polietilene da 3 g di unguento - A.I.C. n. 035676079/M (in base 10), 120RXH (in base 32);

classe «C»;

tubo in polietilene da 15 g di unguento - A.I.C. n. 035676081/M (in base 10), 120RXK (in base 32);

classe «C»;

tubo in polietilene da 30 g di unguento - A.I.C. n. 035676093/M (in base 10), 120RXX (in base 32);

classe «C»;

tubo in polietilene da 60 g di unguento - A.I.C. n. 035676105/M (in base 10), 120RY9 (in base 32);

classe «C»;

tubo in polietilene da 100 g di unguento - A.I.C. n. 035676117/M (in base 10), 120RYP (in base 32);

classe «C»;

tubo in polietilene da 120 g di unguento - A.I.C. n. 035676129/M (in base 10), 120RZ1 (in base 32);

classe «C».

Forma farmaceutica: unguento.

Composizione: 1 g di unguento contiene:

principio attivo: calcipotriolo 50 microgrammi/g (come idrato), betametasone 0,5 mg/g (come dipropiobnato);

eccipienti: paraffina liquida, poliossipropilene 15 - stearil-etere, α-tocoferolo, paraffina morbida bianca.

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

Indicazioni terapeutiche: trattamento iniziale per via topica della psoriasi volgare cronica a placche, sensibile al trattamento topico.

Produzione, controllo e rilascio dei lotti: Leo Laboratoires Ltd, Cashed Road, Dublin 12 - Irlanda.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato al presente decreto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare trimestralmente ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata.

La presente autorizzazione è rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE. È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel dossier di autorizzazione depositato presso questo Ministero. Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A12391

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Hibtiter».

Estratto provvedimento U.P.C./II/1461 del 28 ottobre 2003

Specialità medicinale: HIBTITER.

Titolare A.I.C.: Wyeth Lederle S.p.a.

Confezioni:

A.I.C. n. 028929014/M - 1 flac. 0,5 ml + 1 sir. monouso;

A.I.C. n. 028929026/M - 10 flac. 0,5 ml.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DE/H/0046/001/W013.

Tipo di modifica: modifica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: sostituzione del confezionamento che utilizza flaconi da 2 ml, in vetro da stampa, non trattato, di tipo I prodotto dalla ditta Kimble ad un confezionamento in flaconi da 2 ml in vetro da tubo prodotto dalla ditta Forma Vitrum.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A12301

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Fluoxetina EG».

Estratto provvedimento U.P.C./II/1462 del 28 ottobre 2003

Specialità medicinale: FLUOXETINA EG.

Titolare: EG S.p.a.

Confezioni:

A.I.C. n. 034207011/M - 20 mg 12 capsule rigide in blister;

A.I.C. n. 034207023/M - 20 mg 14 capsule rigide in blister;

A.I.C. n. 034207035/M - 20 mg 20 capsule rigide in blister;

A.I.C. n. 034207047/M - 20 mg 28 capsule rigide in blister;

A.I.C. n. 034207050/M - 20 mg 30 capsule rigide in blister;

A.I.C. n. 034207062/M - 20 mg 50 capsule rigide in blister;

A.I.C. n. 034207074/M - 20 mg 60 capsule rigide in blister;

A.I.C. n. 034207086/M - 20 mg 70 capsule rigide in blister;

A.I.C. n. 034207098/M - 20 mg 90 capsule rigide in blister;

A.I.C. n. 034207100/M - 20 mg 98 capsule rigide in blister;

A.I.C. n. 034207112/M - 20 mg 100 capsule rigide in blister.

Numero procedura mutuo riconoscimento: AT/H/0101/001/W010.

Tipo di modifica: aggiornamento degli studi di bioequivalenza.

Modifica apportata: riconferma degli studi di bioequivalenza.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A12302

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Leucomax».

Estratto provvedimento U.P.C./II/1463 del 28 ottobre 2003

Specialità medicinale: LEUCOMAX.

Titolare A.I.C.: Novartis Farma S.p.a.

Confezioni:

A.I.C. n. 027961022/M - 1 flac. 150 mcg + 1 fiala 1 ml;

A.I.C. n. 027961034/M - 3 flac. 150 mcg + 3 fiale 1 ml;

A.I.C. n. 027961046/M - 1 flac. 300 mcg + 1 fiala 1 ml;

A.I.C. n. 027961059/M - 3 flac. 300 mcg + 3 fiale 1 ml;

A.I.C. n. 027961061/M - 1 flac. 400 mcg + 1 f. solv.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0031/002,003,006/W028 e W27.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: aggiornamento della procedura del test relativo alla tetraciclina e sostituzione del contenitore in PPE con un contenitore in teflon per la conservazione della sostanza attiva.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A12303

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Mielogen».

Estratto provvedimento U.P.C./II/1464 del 28 ottobre 2003

Specialità medicinale: MIELOGEN.

Titolare A.I.C.: Schering Plough S.p.a.

Confezioni:

A.I.C. n. 027960020/M - 1 flaconcino 150 mcg + 1 fiala 1 ml;

A.I.C. n. 027960032/M - 3 flac. 150 mcg + 3 f. solv;

A.I.C. n. 027960044/M - 1 flaconcino 300 mcg + 1 fiala 1 ml;

A.I.C. n. 027960057/M - 3 flac. 300 mcg + 3 f. solv;

A.I.C. n. 027960069/M - 1 flac. 400 mcg + 1 f. solv.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0031/002,003,006/W028 e W27.

Tipo di modifica: modifica metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: aggiornamento della procedura del test relativo alla tetraciclina e sostituzione del contenitore in PPE con un contenitore in teflon per la conservazione della sostanza attiva.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A12304

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Transipeg».

Estratto provvedimento U.P.C./II/1465 del 28 ottobre 2003

Specialità medicinale: TRANSIPEG.

Titolare A.I.C.: Roche S.p.a.

Confezioni: A.I.C. n. 033098029/M - 30 bustine granulare 2950 mg;

Numero procedura mutuo riconoscimento: FR/H/0117/001/W009.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: modifica della frequenza del test di contaminazione microbica.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A12305

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Beben»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. specialità medicinale - n. 625 del 4 novembre 2003

Specialità medicinale: BEBEN:

«0,025% crema» tubo da 30 g - A.I.C. n. 022292066;

«0,1% crema» tubo da 30 g - A.I.C. n. 022292080;

«0,1% emulsione cutanea» flacone 30 ml - A.I.C. n. 022292116.

«0,1% gel» flacone 30 ml - A.I.C. n. 022292142.

Società: Pfizer Consumer Health Care S.r.l. strada statale 156 km 50 - 04100 Borgo San Michele (Latina).

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità «Beben», «0,025% crema» tubo 30 g - A.I.C. n. 022292066, «Beben», «0,1% crema» tubo 30 g - A.I.C. n. 022292080, «Beben», «0,1% emulsione cutanea» flacone 30 ml - A.I.C. n. 022292116, «Beben», «0,1% gel» flacone 30 ml - A.I.C. n. 022292142, prodotti anteriormente al 14 maggio 2002, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 129 del 25 marzo 2002 possono essere dispensati improrogabilmente per ulteriori centottanta giorni dal 5 novembre 2003.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A12487

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Beben clorossina».

Estratto provvedimento di modifica A.I.C. n. 626 del 4 novembre 2003

Specialità medicinale: BEBEN CLOROSSINA:

«0,025% + 0,5% crema» 1 tubo da 30 g - A.I.C. n. 022919029;

«0,1% + 0,5% crema» 1 tubo da 30 g - A.I.C. n. 022919043;

«0,1% + 0,5% emulsione cutanea» 1 flacone 30 ml - A.I.C. n. 022919106.

Società: Pfizer Consumer Health Care S.r.l. strada statale 156 km 50 - 04100 Borgo San Michele (Latina).

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità «Beben clorossina», «0,025% + 0,5% crema» 1 tubo da 30 g - A.I.C. n. 022919029, «Beben clorossina», «0,1% + 0,5% crema» 1 tubo da 30 g - A.I.C. n. 022919043, «Beben clorossina», «0,1% + 0,5% emulsione cutanea» 1 flacone 30 ml - A.I.C. n. 022919106, prodotti anteriormente al 14 maggio 2002, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 129 del 25 marzo 2002 possono essere dispensati improrogabilmente per ulteriori centottanta giorni dal 5 novembre 2003.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A12486

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Gabitril».

Estratto di variazione A.I.C./UPC n. 2366 del 5 novembre 2003

Specialità medicinale: GABITRIL.

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Sanofi-Synthelabo S.p.a., con sede in via Messina, 38, Milano, con Codice fiscale n. 06685100155.

Confezioni:

A.I.C. n. 032951016 - 50 compresse rivestite con film, 5 mg;

A.I.C. n. 032951028 - 100 compresse rivestite con film, 5 mg;

A.I.C. n. 032951030 - 50 compresse rivestite con film, 10 mg;

A.I.C. n. 032951042 - 100 compresse rivestite con film, 10 mg;

A.I.C. n. 032951055 - 50 compresse rivestite con film, 15 mg;

A.I.C. n. 032951067 - 100 compresse rivestite con film, 15 mg,

è ora trasferita alla società Laboratoire L. Lafon, con sede in 19, Avenue Du Professeur Cadiot, Maisons Alfort (Val-De-Marne), Francia.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A12300

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Metazol»

Estratto decreto n. 144 del 30 aprile 2003

Specialità medicinale: METAZOL.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«500 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone + 1 fiala di solvente da 3 ml - A.I.C. n. 027399017 (in base 10), 0U44V9 (in base 32); confezione sospesa;

resta confermata la classificazione in classe C;

«1 g polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone + 1 fiala di solvente da 3 ml - A.I.C. n. 027399029 (in base 10), 0U44VP (in base 32);

resta confermata la classificazione in classe A nota 55;

«1 g polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flacone + 1 fiala di solvente da 10 ml - A.I.C. n. 027399031 (in base 10), 0U44VR (in base 32) confezione sospesa;

resta confermata la classificazione in classe A per uso ospedaliero «H»;

«2 g polvere per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flacone, A.I.C. n. 027399043 (in base 10), 0U44W3 (in base 32): confezione sospesa;

resta confermata la classificazione in classe A per uso ospedaliero «H».

Titolare A.I.C.: Laboratorio farmaceutico C.T. S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Strada Solaro, 75/77 - 18038 Villa Sayonara - Sanremo (Imperia), codice fiscale 00071020085.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A12393

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sugli ascensori secondo la direttiva 95/16/CE all'organismo Certapulia S.r.l., in Bari.

Con decreto ministeriale del direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività del 6 novembre 2003: visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162; visto altresì la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 aprile 2003 n. 77; esaminata la domanda del 16 luglio 2003 e la relativa documentazione presentata; l'organismo sotto indicato è autorizzato ad emettere certificazione CE secondo gli allegati alla direttiva 95/16/CE elencati:

Certapulia S.r.l. - via Santi Cirillo e Metodio, 5/D - 70124 Bari:

Allegato V: esame CE del tipo (Modulo B);

Allegato VI: esame finale;

Allegato X: verifica di unico prodotto (Modulo G).

L'autorizzazione ha la durata di tre anni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto.

03E12306

Autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria rilasciata alla società «Fiduciaria Felsinea S.r.l.», in Bologna

Con D.D. 7 novembre 2003, emanato dal Ministero delle attività produttive, la società «Fiduciaria Felsinea S.r.l.», con sede legale in Bologna, numero di iscrizione al registro delle imprese e codice fiscale 02350371205 è autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

03A12442

Revoca dell'autorizzazione alla «Bipop-Carire S.p.a.» in Brescia, ad esercitare un magazzino generale sito in Reggio Emilia.

Con decreto ministeriale 6 novembre 2003 alla «Bipop-Carire S.p.a.» con sede in Brescia, via Leonardo da Vinci n. 74, è revocata l'autorizzazione ad esercitare un magazzino generale sito in Reggio Emilia, via Adua n. 1.

03A12441

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Avvio del procedimento «Valutazione dell'offerta di riferimento di Telecom Italia per l'anno 2004»

Si comunica l'avvio del procedimento 42/DR/03 «Valutazione dell'offerta di riferimento di Telecom Italia per l'anno 2004».

L'obiettivo del procedimento è la valutazione ed eventuale modifica dell'offerta di riferimento per l'anno 2004 che la società Telecom Italia ha reso pubblica in data 31 ottobre 2003, in ottemperanza al disposto della delibera n. 3/03CIR.

Il responsabile del procedimento è l'ing. Vincenzo Lobianco, dirigente responsabile dell'Ufficio reti e infrastrutture di telecomunicazioni del dipartimento regolamentazione.

Si invitano i soggetti interessati a far pervenire all'Autorità memorie scritte, documenti e pareri sugli argomenti relativi al procedimento.

Ai sensi dell'art. 30, comma 1, del nuovo regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità, approvato con la delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 novembre 2003, n. 259, l'Autorità può disporre l'audizione dei soggetti interessati al procedimento e delle categorie rappresentative degli interessi diffusi relativi al procedimento stesso.

Il procedimento si concluderà entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, fatte salve le sospensioni per le richieste di informazioni e documenti, calcolate sulla base delle date dei protocolli dell'Autorità in partenza e in arrivo. I termini del procedimento possono essere prorogati dall'Autorità con determinazione motivata.

La presente comunicazione è stata pubblicata sul sito web dell'Autorità (www.agcom.it) in data 11 novembre 2003.

03A12392

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'estratto del provvedimento A.I.C. n. 586 del 27 ottobre 2003 del Ministero della salute, recante: «Rettifica al decreto n. 156 del 21 maggio 2003 relativo alla specialità medicinale "Xylocaina"». (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 263 del 12 novembre 2003).

Nell'estratto del decreto citato in epigrafe, pubblicato nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 58, seconda colonna, al dodicesimo rigo, dove è scritto: «a "È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale '*Xilocaina*' ".», leggasi: «a "È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale '*Xylocaina*' ".».

03A12546

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(6501269/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 3 1 1 1 9 *

€ 0,77